



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE UMBRIA E COMUNE DI ORVIETO CAPOFILA DELLA ZONA SOCIALE N. 12

AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

**AI FINI DELLA ATTUAZIONE DELLE AZIONI A VALERE SULL'ASSE II "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA
POVERTÀ" DEL POR FSE - UMBRIA 2014-2020**

TRA

La **Regione Umbria**, Piazza Italia, 1 - 06121 Perugia, P.IVA 01212820540 - C.F.80000130544, rappresentata da Alessandro Maria Vestrelli, nato ad Umbertide (PG), l'8 dicembre 1954, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente regionale del Servizio *Programmazione e sviluppo della Rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria* della Direzione Regionale *Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane*

E

Il **Comune di Orvieto**, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 12 Orvieto con sede legale in Orvieto 05018 Via Garibaldi n. 8 (CF 8100151055 e P.IVA 00052040557) rappresentato da Dino Bronzo, nato ad Acquapendente (VT) il 02 ottobre 1966, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Settore Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Orvieto

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- a decorrere dal 01.01.2014 si è avviata la programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020; in tale contesto la Regione Umbria è titolare del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C(2014) 9916 *final* del 12.12.2014, la cui complessiva dotazione finanziaria è pari ad € 237.528.802,00;
- l'asse 2 del Programma Operativo Regionale FSE Umbria 2014-2020 è interamente rivolto all'attuazione delle politiche di inclusione sociale e lotta alla povertà, per un importo complessivo di € 55.526.158,00 di cui € 27.763.079,00 di sostegno dell'Unione Europea;

VISTE

- gli atti normativi e di programmazione definiti a livello comunitario, statale e regionale richiamati in esteso nella specifica sezione a) dell'allegato 1);



- gli atti normativi e di programmazione regionali relativi alle politiche di inclusione sociale nel POR FSE Umbria richiamati in esteso nella specifica sezione b) dell'allegato 1);
- gli atti normativi e di programmazione nazionale relative alle politiche sociali, richiamati in esteso nella specifica sezione c) dell'allegato 1);
- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni, servizi e interventi sociali della Zona sociale n. 12, Orvieto fra i Comuni della medesima Zona compreso il Capofila in particolare per il PO FSE richiamata in esteso nella sezione d) dell'allegato 1);
- il documento di indirizzo attuativo (D.I.A.) approvato con D.G.R. N. 430/2015 e successivamente modificato e integrato con le D.G.R. n. 192 del 29.02.2016, n. 285 del 21.03.2016 e n. 1494 del 12.12.2016 al fine di adeguarne i contenuti alle mutate esigenze emerse nel 2015 e nel 2016, per la parte di pertinenza ai fini del riparto delle risorse;
- i documenti *"Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni"* e *"Strategia di comunicazione"* approvati in data 07 luglio 2015 dal Comitato di sorveglianza istituito con DGR n. 270 del 10.03.2015;
- la DGR n. 1633 del 29.12.2015 avente ad oggetto *"POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà"*;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

Considerata la Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico degli Enti Locali"*, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali della Zona sociale n. 12, Orvieto, sottoscritta tra i Comuni di Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, sottoscritta da tutti i predetti Comuni il 30 dicembre 2016, allegato 1), sezione D) parte integrante e sostanziale del presente atto e in forza della quale il Comune di Orvieto, in qualità di Comune capofila, sottoscrive il presente accordo;

Riconosciuta la necessità di disciplinare l'attuazione delle attività di interesse comune di cui all'Asse II del POR FSE, svolte nell'ambito dell'adempimento delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali assegnate ai Comuni dall'ordinamento vigente, attraverso lo strumento dell'accordo di collaborazione, secondo i seguenti principi guida:

- valenza strutturale delle azioni sostenute dal FSE, attraverso la produzione e l'implementazione di modelli comuni di intervento e lo sviluppo congiunto di strumenti;
- rispetto del principio di addizionalità di cui all'art. 95 del Reg. (UE) 1303/2013;
- integrazione fra risorse, anche verso quelle rinvenienti dalla programmazione nazionale;



- accompagnamento alla riforma delle autonomie locali nella realizzazione della gestione associata, anche al fine del rafforzamento delle economie di scala;
- allocazione delle risorse sulla base dei principi di proporzionalità, pari opportunità, non discriminazione, peculiarità sociali e territoriali;
- guida regionale esercitata in una logica di *governance* partecipata, di coprogettazione e di sussidiarietà orizzontale;
- ripartizione reale di compiti e responsabilità tra le Amministrazioni pubbliche parti dell'accordo;
- articolazione attuativa rivolta a consentire adeguate condizioni di implementazione e messa a regime, anche attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa della Regione e dei Comuni, per lo specifico delle politiche sociali, nonché per l'efficiente uso del FSE;
- monitoraggio in itinere e valutazione, al fine del rispetto dei riferimenti di efficienza ed efficacia nell'uso e negli impatti delle risorse.

Considerato che con DGR 180 del 27-02-2017, che recita in oggetto "*DGR 1633 del 29/12/2015: POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà. Determinazioni in merito alle azioni strutturate su scala territoriale*", è stato disposto che gli interventi, a valere sull'Asse 2 del PO FSE Umbria 2014-2020, indicati nel Documento di Indirizzo Attuativo da ultimo approvato con DGR 1494/2016, da attuare su scala territoriale previa stipulazione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione e i Comuni capofila di Zona sociale, sono quelli di seguito elencati:

- a) *Mediazione familiare* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP), per l'importo complessivo di € 500.000,00;
- b) *Servizio di assistenza domiciliare ai minori* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP), per l'importo complessivo di € 5.640.000,00;
- c) *Tutela minori* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP), per l'importo complessivo di € 3.700.000,00;
- d) *Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP), per l'importo complessivo di € 3.500.000,00;



- e) *Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP), per l'importo complessivo di € 2.808.000,00;
- f) *Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP), per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- g) *Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente)* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP), per l'importo complessivo di € 2.388.500,00;
- h) *Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità)* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.4 miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale Obiettivo specifico/RA: 9.3 Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi e rivolti a i bambini e ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia; Azione 2 AdP), per l'importo complessivo di € 3.000.000,00.

Considerato che con la citata DGR 180/2017, così come integrata e modificata con DGR 566 del 27-2-2017, relativamente all'intervento "*Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente)*", ha approvato i criteri di riparto delle risorse per ciascun intervento di cui sopra che fanno riferimento, in attuazione della normativa in vigore, a parametri demografico-sociali e conseguentemente ha approvato il relativo riparto delle risorse, il quale nel rispetto del DIA riporta anche i target fisici e finanziari;

Presto atto che il presente accordo ha natura di accordo tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, a norma dell'art. 15 della l. 241/1990 ss.mm.i. escluso dalla disciplina degli appalti pubblici a norma dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che con D.G.R. n. 698 del 20 giugno 2017 e con delibera n. 166 del 22 giugno 2017 della Giunta del Comune di Orvieto, quale comune capofila della relativa Zona sociale n. 4, è stato approvato lo schema di questo accordo comprensivo dei suoi allegati.



TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

Art. 2

Finalità dell'accordo

1. L'accordo, nel rispetto del principio di addizionalità di cui all'art. 95 del Reg. (UE) 1303/2013, è complessivamente rivolto a qualificare il sistema regionale delle politiche sociali, innovando le modalità di erogazione dei servizi, estendendo le possibili aree di utenza nonché aumentando il numero dei destinatari finali, in modo da:
 - a) ridurre la povertà e l'esclusione sociale attraverso misure di inclusione attiva centrate sulle famiglie ed i minori, agendo in modo complementare ed integrato con le altre risorse, nella prospettiva dell'innovazione sociale;
 - b) rafforzare le condizioni di accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-educativi, in particolare per le persone in difficoltà economica e le persone in condizioni di disabilità, anche come fattore di conciliazione favorevole ad una maggior partecipazione al mercato del lavoro;
 - c) rafforzare i servizi educativi e di cura rivolti a minori ed agli anziani ed i relativi dispositivi di programmazione e produzione.
 - d) favorire uniformità dei servizi, anche ai fini della parità di trattamento nell'accesso agli stessi, sul territorio.
2. La Regione Umbria ed il Comune di Orvieto, in qualità di capofila della zona sociale "n. 12 Orvieto" stipulano il presente accordo al fine di garantire, in collaborazione e nel rispetto di quanto pattuito in ragione dei rispettivi ruoli, l'attuazione delle azioni di cui all'asse 2 "*Inclusione sociale e lotta alla povertà*" del POR FSE 2014-2020, di seguito elencate:
 - a) *Mediazione familiare* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
 - b) *Servizio di assistenza domiciliare ai minori* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);



- c) *Tutela minori* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
- d) *Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
- e) *Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP);
- f) *Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP);
- g) *Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente)* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP);
- h) *Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità)* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.4 miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale Obiettivo specifico/RA: 9.3 Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi e rivolti a i bambini e ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia; Azione 2 AdP).

Art. 3

Contenuti oggetto dell'accordo

1. E' oggetto dell'accordo la realizzazione, da parte del Comune di Orvieto capofila della Zona sociale di n. 12 sulla base di quanto disposto dall'art. 6 del presente accordo, dei seguenti interventi a valere sul PO FSE Umbria 2014-2020, per un ammontare complessivo di € 1.026.737,51



Fondo e Asse di riferimento	Obiettivo Tematico (OT)	Risorse finanziarie destinate all'OT	Interventi	Schede di dettaglio degli interventi o rinvio	Risorse finanziarie destinate all'azione
FSE (Asse II)	OT9 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà	€ 1.026.737,51	Mediazione familiare	Allegato 2a) al presente atto	€ 21.817,04
			Servizio di assistenza domiciliare ai minori	Allegato 2b) al presente atto	€ 246.096,20
			Tutela minori	Vedi c.3 del presente articolo	€ 161.446,09
			Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità	Allegato 2c) al presente atto	€ 158.483,30
			Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)	Vedi c.3 del presente articolo	€ 127.148,89
			Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)	Vedi c.3 del presente articolo	€ 45.280,94
			Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente)	Vedi c.3 del presente articolo	€ 113.712,87
			Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità)	Vedi c.3 del presente articolo	€ 152.752,18

- Gli interventi sono realizzati dal Comune capofila a favore di tutti i Comuni costituenti la zona sociale, secondo la relativa programmazione sociale. E' escluso il trasferimento dei fondi di cui al presente accordo di collaborazione fra Comune capofila e Comuni costituenti la zona sociale.
- Gli interventi denominati *Mediazione familiare*, *Servizio di assistenza domiciliare ai minori* e *Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità* sono realizzati secondo le caratteristiche specificate in dettaglio nell'allegato 2a), 2b), e 2c) parti integranti e sostanziale del presente accordo. In merito invece agli interventi denominati *Tutela minori*, *Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)*, *Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)*, *Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente)*, *Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità)*, la Regione e il Comune di Orvieto, Capofila della Zona Sociale n. 12, Orvieto provvedono, ad integrazione del presente accordo, a coprogettare gli interventi nei modi e nelle forme di accettazione della proposta ai sensi dell'art. 1326 del c.c. nonché secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 12.
- La Regione realizza nell'ambito del presente accordo azioni di sistema coerenti e funzionali all'evoluzione strutturale, così come definito nel POR FSE.

Art. 4

Durata

- L'Accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2023, data finale di ammissibilità delle spesa a valere sul POR FSE 2014-2020 salvo proroga sottoscritta da entrambe le parti e comunque fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'attuazione dei pro-



grammi operativi regionali relativi al periodo di programmazione 2014-2020, per l'oggetto di cui al presente accordo.

Art. 5

Criteri di trasferimento delle risorse e flussi finanziari al Comune capofila

1. La Regione destina, ai sensi della DGR n. 180 del 27.02.2017 e della DGR 566 del 23.05.2017 risorse fino all'ammontare massimo di € 22.536.500,00 del POR FSE dell'Asse 2 e con riferimento alla durata del presente accordo che nello specifico, per la Zona sociale n. 12 Orvieto ammontano ad € 1.026.737,51 così come indicato al precedente art. 3.
2. Il valore effettivo dei trasferimenti è definito in esito alla rendicontazione delle operazioni sostenute, sulla base delle loro caratteristiche attuative così come definite dall'art. 3 e allegato 2) del presente accordo ed entro il limite di cui al precedente comma 1.
3. Al fine del rispetto degli obblighi definiti dal Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario 2 del PO FSE Umbria 2014-2020, nonché in ragione delle esigenze di programmazione la Regione procede al trasferimento delle risorse finanziarie secondo il criterio di seguito indicato:
 - a) per un importo pari al 30% delle risorse previste per ogni intervento di cui all'art. 3 ovvero per ogni scheda di intervento, entro i termini definiti al successivo comma 4, relativo ai flussi finanziari;
 - b) per un importo pari al 65% delle risorse previste per ogni intervento di cui all'art. 3 ovvero per ogni scheda di intervento, entro 90 giorni dalla rendicontazione dei costi eligibili (presentazione della domanda di rimborso intermedia), pari ad almeno il 30% dell'ammontare delle risorse trasferite per la medesima scheda di intervento.
 - c) il saldo entro 30 giorni dalla rendicontazione finale dei costi eligibili (presentazione della domanda di rimborso finale).
4. I flussi finanziari delle risorse a valere sul presente accordo, di cui al punto a) del precedente comma 3, è il seguente:
 - a) con riferimento agli interventi *Mediazione familiare, Servizio di assistenza domiciliare ai minori e Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità*, le cui schede di dettaglio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 2a, 2b e 2c), il trasferimento avverrà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
 - b) con riferimento agli interventi *Tutela minori, Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio), Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio), Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente), Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità*, le cui schede di dettaglio, approvate con delibera di Giunta regionale, saranno oggetto di successiva integrazione del presente accordo così come stabilito dall'art. 3 comma 3, il trasferimento avverrà entro 30 giorni



dall'accettazione da parte del Comune capofila di zona sociale della proposta di integrazione presentata dalla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 3 sopra richiamato.

5. Le modalità e i termini di trasferimento delle risorse di cui ai punti a) b) e c) del precedente comma 3 si applicano a tutti gli interventi oggetto dell'accordo.
6. Il Comune capofila di zona sociale, nel collaborare alla realizzazione delle attività progettuali, partecipa, anche con risorse proprie e dei Comuni della zona anche nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione di Zona per la gestione associata, mettendo a disposizione quanto necessario per sopportare gli oneri connessi all'utilizzo di locali e strutture, strumentazione tecnica e dotazioni informatiche direttamente riferibili agli interventi realizzati. I costi indiretti, anche se imputabili alle attività previste dal presente accordo, non sono eligibili e quindi non possono essere rendicontati, se non nei modi e termini stabiliti dal Manuale Generale delle Operazioni GE.O..
7. In caso di mancato raggiungimento dei target finanziari e fisici indicati nell'allegato 2), nonché di mancato rispetto dei relativi tempi di attuazione (cap. 5.3 delle schede di intervento - all.2) si applica quanto disposto dall'art. 9, comma 1 del presente accordo.
8. Sono rimborsabili, a ristoro delle spese sostenute nell'ambito delle attività previste, solo i costi direttamente sostenuti per la realizzazione delle operazioni oggetto dell'accordo e ammessi a rendicontazione.

Art. 6

Rapporti tra comune capofila e comuni costituenti la zona sociale

1. Il Comune di Orvieto sottoscrive il presente accordo di collaborazione con la Regione Umbria in quanto capofila della Zona Sociale su delega dei Comuni costituenti la Zona sociale, come da convenzione di cui all'allegato 1 sezione D), ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 265 del Testo Unico "Sanità e Servizi Sociali", che definisce obbligatoriamente i servizi, le attività e gli interventi oggetto di gestione associata, le loro modalità organizzative e gestionali, le responsabilità del Comune Capofila e dei Comuni associati. Gli interventi oggetto del presente accordo ricadono tra i servizi, attività ed interventi a gestione associata.
2. Il Comune Capofila agisce per conto dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni.
3. Il Comune capofila e i singoli Comuni della Zona, attraverso gli Uffici della Cittadinanza, individuano i potenziali destinatari finali delle operazioni secondo le modalità descritte nelle schede di intervento proponendoli, ai fini dell'eligibilità al FSE, all'Ufficio di Piano, attraverso il Sistema Informativo Sociale regionale (SISO).
4. Il Comune capofila di Zona sociale, attraverso provvedimento dell'Ufficio di Piano, attribuisce il beneficio al destinatario finale e aggiorna il Sistema Informativo Sociale regionale.



5. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nonché tutti quelli derivanti dal presente accordo, facenti capo al Comune capofila, Orvieto, a seguito di convezione per la gestione associata fra comuni della Zona sociale.

Art. 7

Ripartizioni di funzioni e compiti

1. L'attuazione del presente Accordo avviene nel rispetto del principio di leale collaborazione e coprogettazione per la realizzazione dell'interesse pubblico comune fra istituzioni, sulla base degli specifici ruoli ad esse propri.
2. Il Servizio *"Programmazione e sviluppo della Rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria"* con il presente accordo:
 - a) programma, anche sulla base delle caratteristiche della zona sociale, le risorse finanziarie destinate all'attuazione delle azioni di cui all'asse 2 *"Inclusione sociale e lotta alla povertà"* del POR FSE 2014-2020;
 - b) assegna i *target* fisici e finanziari, ai fini del rispetto del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'Asse II del PO FSE Umbria 2014-2020 e provvede al monitoraggio del loro stato di avanzamento, al fine della eventuale riprogrammazione delle risorse, ai sensi dell'art. 8;
 - c) definisce le caratteristiche degli interventi sostenuti dal FSE, in termini di *i)* contenuti di servizio/intervento, *ii)* tipologie di destinatari finali e criteri di loro eleggibilità, *iii)* le spese ammissibili; *iv)* modalità e tempi di attuazione, gestione, rendicontazione (a costi reali o a costi standard nei casi in cui quest'ultima tipologia di rendicontazione sia prevista dalla normativa e dalle disposizioni regionali), monitoraggio, verifica e controllo, valutazione sulla base del sistema di gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014-2020 CCI 2014IT05SFOPZ10 (SI.GE.CO.), nonché sulla base delle determinazioni regionali in materia; *v)* i criteri di rimodulazione del servizio/interventi e delle risorse per l'efficacia e l'efficienza degli stessi in relazione ai target fisici e finanziari del servizio/intervento, secondo le modalità di cui all'articolo 9 e 12;
 - d) definisce, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e comunitari relativamente alle modalità e ai criteri per la selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza: *i)* tutte le tipologie e le fasi dell'affidamento di servizi/interventi, ai sensi del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, o della concessione a persone fisiche di cui all'art. 12 della legge 241/1990 o ai sensi dell'art. 268 bis, comma 1, lett. f) della l.r. 11/2015 ss.mm.ii., *ii)* le caratteristiche e gli elementi essenziali degli atti da adottare per ciascuna fase in relazione agli obiettivi da conseguire, ivi incluse le regole per la formazione di commissioni di valutazione, comitati ecc; *iii)* le regole essenziali da prevedere nella disciplina dei rapporti per l'erogazione del servizio/intervento; *iv)* gli standard qualitativi e quantitativi del servizio/intervento e i criteri di rimodulazione del finanziamento in relazione al livello di raggiungimento degli standard; *v)* le moda-



lità dei flussi informativi tra Regione/Comune capofila di zona sociale rispetto alla procedura di attuazione delle operazioni per il controllo *in itinere* dello stato di avanzamento e della conformità delle attività relativamente alle regole come sopra definite;

e) cura l'integrazione degli interventi volti all'inclusione sociale finanziati da risorse comunitarie (cosa si intende.

3. Rileva in capo all'Autorità di Gestione del POR FSE - Umbra 2014-2020 l'interesse delle funzioni di cui all'articolo 125 del Reg. (UE) 1303/2013, svolte avvalendosi delle strutture regionali responsabili di attuazione secondo quanto disposto dal Sistema di Gestione e Controllo. L'Autorità di Gestione del FSE esprime parere obbligatorio circa la coerenza programmatica, sostanziale e finanziaria, degli interventi oggetto di programmazione da parte del Servizio *"Programmazione e sviluppo della Rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria"* rispetto al POR e al DIA.
4. La Direzione Regionale *"Programmazione, affari internazionali ed europei, agenda digitale, agenzie e società partecipate"*, anche per il ruolo di Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Regionali a valere sui fondi strutturali, favorisce l'integrazione interna al POR FSE (fra assi), fra il POR FSE e gli altri fondi strutturali regionali (con particolare riferimento al FESR), nonché verso i PON, ferme restando le responsabilità programmatiche ed attuative dei relativi Servizi competenti.
5. La Regione favorisce e supporta gli interventi oggetto del presente accordo, mediante la realizzazione di azioni a regia regionale anche ai sensi della DGR del 29-12-2015 n. 1633 coerenti e funzionali all'evoluzione strutturale del sistema così come definito nel POR FSE.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, p. 10 del Regolamento (UE) 1303/2013 il Comune capofila di zona sociale si configura, per quanto sopra richiamato, quale beneficiario delle operazioni sostenute con le risorse trasferite dalla Regione nell'ambito del presente accordo di collaborazione.
7. Il Comune capofila di zona sociale attua la programmazione definita dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti, delle disposizioni di cui al presente articolo, dei *target* fisici e finanziari assegnati come definiti nell'allegato 2), curando:
 - a) tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dei servizi ivi incluse tutte le fasi della procedura di attuazione delle operazioni, come definite al cap. 6 delle schede di intervento allegate al presente accordo e oggetto di successiva integrazione di cui all'art. 3 comma 3, secondo le regole impartite dalla Regione ai sensi del presente articolo, ivi inclusa la regola che le procedure individuate dal Comune capofila della Zona sociale, prima della approvazione, vengano inviate alla Regione per il rilascio del parere di conformità rispetto a quanto definito nelle schede di intervento allegate al presente accordo e oggetto di successiva integrazione di cui all'art. 3 comma 3;
 - b) l'individuazione dei destinatari finali ai sensi dell'art. 6 comma 3 e il loro accesso ai benefici attribuiti, attraverso i propri Servizi sociali/Uffici della cittadinanza, disponendo:
 - I. l'attribuzione del beneficio al destinatario finale, attraverso provvedimento dei Servizi sociali/Ufficio di piano e l'aggiornamento del Sistema Informativo Sociale regionale nonché di altri si-



- stemi informativi regionali, utilizzando la documentazione tecnica ed economica richiesta e appositamente predisposta tenendo conto della normativa e disposizioni regionali;
- II. l'intera gestione amministrativa e l'eventuale contenzioso delle operazioni finanziate, anche con riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i..

Art. 8

Responsabilità delle parti

1. Il Comune capofila di Zona sociale, quale organismo pubblico e beneficiario delle operazioni il cui contenuto risulta chiaramente definito all'art. 3 del presente accordo, è responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle stesse e, conseguentemente, compete al Comune beneficiario anche la responsabilità di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle operazioni, incluse le procedure di attuazione delle stesse, così come definite al cap. 6 delle schede di intervento allegate al presente accordo e oggetto di successiva integrazione di cui all'art. 3 comma 3;

In particolare compete al Comune capofila:

- realizzare le attività in conformità al progetto approvato, incluso il piano finanziario e nel rispetto del termine previsto per l'esecuzione;
- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità, laddove pertinente;
- adottare un sistema di contabilità separato ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato per le attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni;
- rispettare gli obblighi pubblicitari secondo le modalità previste nella normativa regionale;
- conservare in originale o su supporti comunemente accettati la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività in base alle normative vigenti e a metterla a disposizione in caso di controllo;
- rispettare le norme dell'Unione europea, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, ecc.);
- rispettare le procedure di monitoraggio e dichiarazione delle spese, ed in particolare le scadenze previste per la presentazione delle domande di rimborso, delle previsioni di spesa e i dati di monitoraggio fisico e procedurale, in coerenza con quanto disposto dall'art. 112 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- di accettare di sottoporsi alle azioni di controllo che le Autorità deputate ai controlli potranno realizzare in relazione allo svolgimento delle attività e sull'utilizzo del finanziamento erogato, anche me-



dianete specifiche attività di controllo in loco, garantendo al personale a ciò incaricato il libero e tempestivo accesso alle strutture;

- di autorizzare la Regione Umbria all'utilizzo delle informazioni, delle immagini, dei dati e di quant'altro necessario per la loro divulgazione, favorendone l'accessibilità anche nella modalità open data e alla loro inclusione nell'elenco delle operazioni.
2. Il Comune capofila, in qualità di beneficiario, è tenuto a conservare, in applicazione dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché del SI.GE.CO., tutti i documenti giustificativi relative alle spese e alle verifiche per un periodo di due anni a decorrere al 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali delle operazione completata.
 3. La Regione, in attuazione del principio di sana gestione finanziaria delle risorse comunitarie, mette in campo controlli documentali e in loco su ciascun intervento previsto dal presente accordo. I contenuti, le modalità e le tempistiche di svolgimento di detti controlli sono descritti dal sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014/2020, adottato con DGR n. 162 del 27/02/2017 e dalle allegate Procedure per lo svolgimento delle verifiche sulle operazioni. In base a tali disposizioni, la Regione verifica, tra quant'altro, che i servizi/interventi cofinanziati siano stati erogati, che il Comune beneficiario abbia pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni stabilite da presente accordo (cfr. art. 125, § 4, lett. a) – UE – 1303/2013). A tal fine la Regione assolve alla funzione di rendere tracciabile la spesa nonché di documentare la regolarità del processo attraverso la pista di controllo, che, così come definita dal SI.GE.CO., è costituita da una serie di diagrammi di flusso che documentano per ciascun macro-processo, lo svolgimento delle diverse fasi e cioè:
 - la programmazione,
 - la selezione delle operazioni,
 - l'attuazione delle operazioni
 - la rendicontazione,
 - la certificazione della spesa.

Attraverso ciascuno di tali processi documenta inoltre, a livello di operazione, il tracciato dei pagamenti e lo svolgimento delle verifiche, l'applicazione delle procedure di selezione delle operazioni, la regolarità dei singoli pagamenti e delle procedure di esecuzione, il rispetto della normativa sugli appalti pubblici e il pagamento del contributo pubblico ai destinatari finali.

Art. 9

Integrazione e revisione

1. In presenza di situazioni che determinino impatti sulla programmazione, anche verificato lo stato di attuazione, in caso di ritardi e/o non conseguimento dei target, la Regione, sentito il Comune capofila di



zona sociale, può ridefinire i contenuti e le risorse di cui al presente accordo sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. Le parti sottoscrivono le modifiche definite, che divengono parte sostanziale del presente accordo con le modalità previste dall'art. 1326 del codice civile.
3. In caso di variazione del Comune capofila della Zona Sociale, il nuovo capofila subentra integralmente e senza soluzione di continuità nei diritti e nei doveri derivanti dal presente accordo, procedendo alla sottoscrizione del medesimo.

Art. 10

Risoluzione dell'accordo

1. La Regione Umbria ha facoltà di disporre la risoluzione della presente accordo in caso di violazione delle norme in esso contenute, delle schede allegate e delle norme che disciplinano i Fondi europei, previa contestazione degli addebiti e contraddittorio.

Art. 11

Controversie

1. Ogni controversia relativa al presente atto sarà di esclusiva competenza del Foro di Perugia.

Art. 12

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente accordo si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia ed ogni altra disposizione e/o determinazione regionale che si renda necessaria per la attuazione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Umbria
Alessandro Maria Vestrelli

Per il Comune capofila di Zona sociale di Orvieto
Dino Bronzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21, comma 2

Documento firmato digitalmente ai sensi del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21, comma 2



Allegato 1) "Fonti normative", composto:

- **1a)** gli atti normativi e di programmazione definiti a livello comunitario, statale e regionale;
- **1b)** gli atti normativi e di programmazione regionali relativi alle politiche di inclusione sociale nel POR FSE Umbria;
- **1c)** gli atti normativi e di programmazione nazionale relative alle politiche sociali;
- **1d)** convenzione per la gestione associata delle funzioni, servizi e interventi sociali della Zona sociale n. 12 Orvieto fra i Comuni della medesima Zona compreso il Capofila, sottoscritta da tutti i Comuni della Zona sociale il 30 dicembre 2016.

Allegato 2) Interventi oggetto dell'accordo ricomprese nell'Asse II PO FSE Umbria 2014-2020 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", composto:

- **2a) Mediazione familiare** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
- **2b) Servizio di assistenza domiciliare ai minori** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
- **2c) Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP).



Sezione A) POLITICA DI COESIONE E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020

Normativa comunitaria

- Comunicazione della Commissione Europea Comunicazione COM(2010) 3.03.2010 Europa 2020 “Una Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
- Position Paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordi di partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020 (Rif. Ares (2012) 1326063 -09/11/2012);
- Regolamento n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013 che stabilisce il Quadro Finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
- Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 18 febbraio 2014 che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo Europeo di sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo nonché degli stati membri ammessi a beneficiare del Finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e dell’o-



biiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

- Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
- Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 della CE del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Reg. 1303/13 del PE e del Consiglio per le modalità di trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni su strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto



riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Atti di programmazione di livello statale

- Documento "Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020" del 27.12.2012 elaborato dal Ministero per la Coesione territoriale, d'intesa con i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il quale è stato avviato il confronto pubblico per la preparazione dell'Accordo di partenariato;
- Accordo di Partenariato ITALIA 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014;
- PON Inclusion 2014-2020 – 2014IT05SFOP001, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)10130 del 17.12.2014;
- Norma nazionale di ammissibilità della spesa (programmazione 2014-2020).

Atti di programmazione di livello regionale

- DGR 941 del 30 luglio 2012 che definisce il modello di governance per l'avvio della futura programmazione, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale - tra le tre Direzioni regionali e i relativi Ambiti di coordinamento - con il ruolo di analizzare le priorità e gli obiettivi della Strategia Europa 2020 in relazione agli 11 obiettivi tematici generali della proposta di regolamento generale dei Fondi del QSC e tradurli in priorità specifiche di investimento regionale per ciascun Fondo del QSC;
- "Quadro strategico regionale 2014-2020", adottato con DGR 698 del 16 giugno 2014;
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – CCI 2014IT05SFOP1010, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12.12.2014;
- Programma Operativo regionale FESR 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015)929 del 12.02.2015;



- Comitato Unico di Sorveglianza dei POR FSE 2014-2020 e POR FESR 2014-2020, istituito con DGR n. 270 del 10.03.2015, il quale nella seduta di insediamento ha approvato il Regolamento interno di funzionamento;
- Documento "Metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni – Reg. UE 1303/2014 – Adottato dal Comitato di Sorveglianza in data 7 luglio 2015 (art. 110, c.2, lett. a Reg. UE 1303/2013);
- Strategia di Comunicazione unitaria dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020, adottata dal Comitato di Sorveglianza in data 7 luglio 2015 (art. 110, c.2, lett. d Reg. UE 1303/2013);
- Documento di Indirizzo Attuativo del POR FSE 2014-2020, approvato con DGR n. 430 del 27.03.2015, successivamente modificata ed integrata con le D.G.R. n. 192 del 29.02.2016 e n. 285 del 21.03.2016;
- Strategia Agenda Urbana, di cui alle DD.GG.RR. n. 296/2014, 211/2015, 641/2015, 525/2016, 618/2016, 750/2016 e s.m.i.;
- Strategia Aree Interne di cui alle DD.GG.RR. n. 996/2014, 1380/2014, 1771/2014, 213/2015, 399/2015, 45/2016, 521/2016 e s.m.i.;
- ITI Progetto integrato d'area del bacino del Trasimeno, di cui alle DD.GG.RR. 1163/2015, 93/2016, 591/2016, 859/2016 e s.m.i.;
- Piano Unitario di valutazione, preadottato con DGR n. 1496 del 14.12.2015 ed approvato dal Comitato di Sorveglianza unitario dei POR FSE 2014-2020 e POR FESR 2014-2020;
- DGR del 29 dicembre 2015, n. 1633 "POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà" che ha approvato il documento contenente la "Linea di indirizzo sulla programmazione dell'Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà del PO FSE Umbria 2014-2020", il quale, in particolare, partendo dai principi di policy dell'Asse 2, delimita gli schemi di programmazione per l'attuazione delle azioni e stabilisce la base per avviare la programmazione specifica delle singole azioni di cui all'Asse 2, definendo per ognuna di esse – attraverso l'opportuno processo di *governance* – lo schema applicabile.

Sezione B) NORME ED ATTI REGIONALI RELATIVI ALLE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE NEL POR FSE UMBRIA

- Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 11. Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.
- Nuovo Piano Sociale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 156 del 7 marzo 2017;
- Legge Regionale 10 aprile 1990, n. 18. Interventi a favore degli immigrati extracomunitari.
- Legge regionale 21 novembre 2014, n. 21. Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico;
- Legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1. Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della l.r. 16/02/2010 n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione).



- DGR 26 luglio 2011, n. 876. Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge n. 18 del 3 marzo 2009. Adesione da parte della Regione Umbria.
- DPGR 12 gennaio 2017, n. 6. Legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali, art. 352 - Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità”. Costituzione;
- DGR 21 marzo 2016, n. 286. Costituzione Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità legge regionale 15 aprile 2015, n. 11 articolo 352;
- DGR 24 novembre 2008, n. 1620. Piano di monitoraggio regionale dei servizi socio-assistenziali nell’area della disabilità adulti. Avvio della sperimentazione sui dodici Ambiti Territoriali del metodo Agenda 22 propedeutico alla implementazione delle Regole Standard delle Nazioni Unite per le persone con disabilità adulta;
- DGR 31 agosto 2015, n. 996. Progetti sperimentali in materia di vita indipendente anno 2015 ai sensi della DDG n. 41/77. Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Anno 2015.
- DGR 29 novembre 2016, n. 1372. Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) - Programmazione risorse 2016 destinate alle Zone Sociali;
- DGR 25 novembre 2013 n. 1313; DGR 17 novembre 2014 n. 1472; DGR 28 settembre 2015 n. 1108; DGR 14 novembre 2016, n. 1301. Progetto sperimentale in materia di vita indipendente ed inclusione sociale nella società delle persone con disabilità. Presentazione del Progetto regionale “Vita indipendente”. Proposta di adesione.
- DCR 9 ottobre 2000, n. 20. Legge 28 agosto 97, n. 285 recante disposizioni per la promozione dei diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza – definizione degli ambiti territoriali di intervento e delle Linee di indirizzo per l’attuazione della legge medesima;
- DGR 8 marzo 2010, n. 405. Linee di indirizzo regionali per l’area dei minori e delle responsabilità familiari;
- DGR 2 luglio 2007, n. 1116. Adozione linee di indirizzo per la promozione del benessere delle giovani generazioni. Azione di sistema nell’area della prevenzione sociale;
- DGR 23 dicembre 2009, n. 1983. Linee guida in materia di adozione internazionale, nazionale di cui alle leggi 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni e 31 dicembre 1998, n. 476;
- DGR 28 maggio 2013, n. 479. Linee di indirizzo sull’Affidamento familiare di cui alla Legge 184/83 - Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori e successive modificazioni e integrazioni;
- DGR 1 giugno 2011, n. 539. Programma attuativo interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Intesa CU 29 aprile 2009). Approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione di domande per l’iscrizione all’elenco regionale “Family Help” e del progetto operativo “Sperimentazione Nidi Familiari”;
- DGR 2 dicembre 2013, n. 1370. Progetto regionale “Family help”, DGR n. 7 del 16/01/2013. Approvazione Avviso per l’assegnazione di contributi (buoni) Family Help per servizi di cura e sostegno educativo per



famiglie o donne madri sole finalizzati ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e riparto delle risorse;

- DGR 19 novembre 2013, n. 1291. Presentazione proposta di adesione alla sperimentazione del modello di intervento "Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I. P.P.I.)" e successivi atti di adesione, da ultimo DGR n. 149 del 12 dicembre 2016;
- Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18. Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- DPGR 22 gennaio 2014, n. 5. Nomina del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi della Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 e s.m.i.;
- Regolamento regionale 19 dicembre 2005, n. 8. Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti in età minore;
- Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30. Sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia.
- Legge regionale 25 novembre 2016, n. 14. Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini;

Sezione C) NORME NAZIONALI RELATIVE ALLE POLITICHE SOCIALI

- Legge 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Legge 21 maggio 1998, n. 162. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Legge 18 marzo 2009, n. 3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- D.P.R. 4 ottobre 2013. Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.
- DGR 12 gennaio 2005, n. 21. Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001.
- DGR 30 novembre 2009, n. 1708. Legge regionale 4 giugno 2008, n.9 "Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni". Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del Piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione Nomenclatore-tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti, e ulteriori misure attuative;



- Legge 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, (art. 21 che attribuisce alle Istituzioni scolastiche l'autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un'integrazione efficace fra realtà territoriali e offerta formativa);
- DPR 6 novembre 2000, n. 347. Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
- DPR 4 ottobre 2013. Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.
- Legge 27 maggio 1991, n. 176. Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
- Legge 15 gennaio 1994, n. 64. Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970;
- Legge 20 marzo 2003, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996;
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;
- Legge 11 marzo 2002, n. 46. Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000;
- Legge 24 ottobre 1980, n. 742. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;
- Legge 19 maggio 1975, n. 151. Riforma del diritto di famiglia;
- Legge 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia;
- Legge 28 agosto 1997, n. 285. Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66. Norme contro la violenza sessuale;
- Legge 23 dicembre 1997, n. 451. Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;



- Legge 3 agosto 1998, n. 269 ss.mm.ii. Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;
- Legge 28 marzo 2001, n. 149. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile;
- Legge 11 agosto 2003, n. 228. Misure contro la tratta di persone.

Comuni di: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano

Servizi

ità e

ali, al

ali, a

come

ciali,

ne, il

iali e

li, di

odelli

rative

zioni

con i

ati e i

verso

ità al

hanno

ll'art.

di cui

l'Amministrazione Comunale di Allerona, rappresentata dal Sindaco, Sauro Basili
l'Amministrazione Comunale di Baschi, rappresentata dal Sindaco, Anacleto Bernardini
l'Amministrazione Comunale di Castel Giorgio, rappresentata dal Sindaco, Andrea Garbini
l'Amministrazione Comunale di Castel Viscardo, rappresentata dal Sindaco, Daniele Longaroni
l'Amministrazione Comunale di Fabro, rappresentata dal Sindaco, Maurizio Terzino
l'Amministrazione Comunale di Ficulle, rappresentata dal Sindaco, Pierluigi Maravalle
l'Amministrazione Comunale di Montecchio, rappresentata dal Sindaco, Federico Gori
l'Amministrazione Comunale di Montegabbione, rappresentata dal Sindaco, Fabio Roncella
l'Amministrazione Comunale di Monteleone d'Orvieto, rappresentata dal Sindaco, Angelo Larocca
l'Amministrazione Comunale di Orvieto, rappresentata dal Sindaco, Giuseppe Germani
l'Amministrazione Comunale di Parrano, rappresentata dal Sindaco, Valentino Filippetti
l'Amministrazione Comunale di Porano, rappresentata dal Sindaco, Giorgio Cocco

- Che la Regione dell'Umbria ha provveduto al riordino della normativa in materia di sanità e servizi sociali, con l'emanazione della Legge Regionale 09/04/2015 n. 11 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali", e nella quale si definiscono le modalità organizzative e gestionali delle Zone Sociali, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001, e della Legge n.328 dell'08.11.2000;
- Che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il **"Piano di Zona"** strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 265 della l.r. n. 11/2015, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, così come indicato all'art. 282 della l.r. 11/2015;
- Che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitari, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti;
- Che, ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell'*Associazione tra Comuni* da formalizzare mediante *Convenzione*, di cui all'art. 30 del D. Lgs 267/2000;
- Che i sopra citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni pubbliche di cui alla presente convenzione (interventi e servizi sociali), mediante:

Walt Helt

File 13

avverso
mità al
hanno
all'art.
e di cui

- a) la delega delle funzioni gestionali ed amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Orvieto, che opera quale **Comune capofila** in luogo e per conto degli enti deleganti;
- b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Conferenza di Zona**, composto dai Sindaci dei comuni aderenti o da loro delegati;
- c) la presenza di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano**, già operante in questa Zona Sociale;
- d) la individuazione della figura del **Responsabile Sociale di Zona**, con i compiti a questo assegnati dalla DGR 248/2002 e dal Piano Sociale Regionale;
- e) la presenza di uffici territoriali aventi funzione di servizio sociale pubblico ed universalistico quali **l'Ufficio della Cittadinanza, il Servizio Tutela Minori e il Servizio di Integrazione Sociale e Lavorativa**;

PRESO ATTO:

- del D. Lgs 112/98 attraverso il quale vengono definite sia le attività e le aree di intervento oggetto dei servizi sociali: *"per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia"* (art. 128-132), sia i compiti attribuiti ai comuni quali: *"... i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali..."*;
- della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" la quale, tra le funzioni delle Regioni (art. 8, comma 3, lettera a) annovera quella della determinazione degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già esistenti;
- del disposto dell'articolo 30 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., che sancisce la possibilità degli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, di stipulare tra loro apposite convenzioni;
- della legge costituzionale n. 3/2001 (modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), la quale stabilisce che alle Regioni spetta la potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza salvo per la *"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali"* (art. 117. Comma 2, lettera m);
- del D. Lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009, n. 42" (e successive modifiche del D.Lgs 10/08/2014 n. 126), che individua nell'armonizzazione dei sistemi contabili il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili e stabilisce l'obbligo per tutti i comuni a redigere il DUP ed a utilizzare il nuovo schema di bilancio, indipendentemente dal numero di abitanti;
- del POR Umbria FSE 2014/2020 – CCI 2014IT05SFOP1010, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12/12/2014;
- del documento attuativo approvato, da ultimo, con DGR del 21 marzo 2016, n. 285 "POR Umbria FSE 2014/2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014)9916 del 12/12/2014. Adozione del Documento di Indirizzo Attuativo (DIA)" e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO dell'evoluzione della normativa regionale in materia di servizi sociali e di riforma del sistema amministrativo regionale ed in particolare, nella fase attuale:

- con la L.R. 2 aprile 2015 n. 10, "Riordino delle funzioni amministrative e regionali, di area vasta, delle forme associative dei Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative", sono state soppresse le Unioni Speciali dei Comuni, nonché gli Ambiti Territoriali Integrati e prevede che le funzioni in materia di politiche sociali sono conferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente in forma associata mediante convenzione (di cui all'art. 30, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267);
- con la L.R. 9 aprile 2015 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali", all'art. 265 si ribadisce che l'erogazione dei servizi sociali deve essere garantita tramite la Zona Sociale, intesa quale articolazione territoriale corrispondente al territorio dei distretti sanitari;

- con il nuovo Piano Sociale Regionale (adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1104 del 03/10/2016 e trasmesso all'Assemblea Legislativa per l'approvazione), al paragrafo 3.4.2. viene indicato che *"La convenzione per la gestione associata è lo strumento attraverso il quale i Comuni conferiscono la delega per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali alla Zona Sociale, cioè al comune capofila della Zona Sociale"*;
- con la L.R. 17/08/2016 n. 10, sono state apportate, tra l'altro, modifiche al Testo Unico della sanità e servizi sociali (L.R. 11/2015) che, nel rispetto del disposto della L.r. 10/2015, definiscono il nuovo modello organizzativo dell'area sociale che restituisce protagonismo alle 12 zone sociali, stabilendo che le funzioni in materia di politiche sociali sono esercitate dai comuni, tramite il Comune capofila, attraverso la convenzione di cui all'art. 30, comma 4 del D. Lgs 267/2000;

CONSIDERATO CHE:

- i comuni della Zona Sociale n. 12 hanno indicato, sin dalla fase iniziale di cui al primo Piano Sociale Regionale (approvato con DCR n. 759/1999) il Comune di Orvieto quale comune capofila della Zona Sociale, che ha così assunto la responsabilità di coordinamento del processo di programmazione sociale territoriale e che tale ruolo è stato continuamente confermato e per ultimo confermato dalla Conferenza di Zona del 22/09/2016;
- la presente convenzione per la gestione associata attribuisce al comune capofila di Orvieto le responsabilità gestionali e tecniche dei servizi che ha assunto in relazione allo status di ente delegato, provvedendo all'esercizio dei medesimi con la struttura tecnica-amministrativa (Ufficio del Piano di Zona), composto da tecnici dei comuni della zona sociale e finalizzato al coordinamento tecnico-istituzionale e alla valutazione in itinere di quanto definito dall'accordo per la gestione associata;
- in questi anni è stato realizzato un sistema di servizi ed interventi sociali articolato in differenti livelli di welfare e diversificato per target d'età e aree tematiche, sostenuto da finanziamenti nazionali, regionali, dai bilanci comunali e da altre fonti (enti e fondazioni);

DATO ATTO CHE:

- negli incontri della Conferenza di Zona, i Sindaci, dopo aver condiviso una valutazione di quanto fin qui effettuato e aver individuato gli interventi e servizi sociali, alla luce della normativa vigente, necessari a garantire ai cittadini e alle loro famiglie livelli di assistenza omogenei in tutta la Zona sociale n. 12, anche con modalità innovative coerentemente con quanto stabilito nel POR Umbria FSE 2014/2020 - Asse II, e nei Piani operativi Nazionali Fondi SIE, hanno confermato il Comune di Orvieto quale comune capofila della Zona Sociale n. 12 a cui conferire la delega per l'esercizio delle funzioni in materia di servizi sociali e sociosanitari;
- in data 22/09/2016 la Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 12 ha esaminato e condiviso il testo della presente convenzione;
- che i Comuni della Zona Sociale n. 12 hanno adottato, tramite Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, un unico Regolamento zonale di funzionamento ed accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie e le modalità di compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi;
- Che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:
 - l'Amministrazione Comunale di Alleronia, con Del. C.C. n. 41 del 30/11/2016
 - l'Amministrazione Comunale di Baschi, con Del. C.C. n. 41 del 30/11/2016
 - l'Amministrazione Comunale di Castel Giorgio, con Del. C.C. n. 25 del 18/11/2016
 - l'Amministrazione Comunale di Castel Viscardo, con Del. C.C. n. 47 del 29/11/2016
 - l'Amministrazione Comunale di Fabro, con Del. C.C. n. 56 del 22/12/2016
 - l'Amministrazione Comunale di Ficulle, con Del. C.C. n. 44 del 18/11/2016
 - l'Amministrazione Comunale di Montecchio, con Del. C.C. n. 39 del 29/12/2016
 - l'Amministrazione Comunale di Montegabbione, con Del. C.C. n. 29 del 30/11/2016
 - l'Amministrazione Comunale di Monteleone d'Orvieto, con Del. C.C. n. 41 del 15/11/2016
 - l'Amministrazione Comunale di Orvieto, con Del. C.C. n. 134 del 30/11/2016
 - l'Amministrazione Comunale di Parrano, con Del. C.C. n. 39 del 03/11/2016
 - l'Amministrazione Comunale di Porano, con Del. C.C. n. 28 del 12/12/2016

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 - Modello di governante

La Zona Sociale n. 12, di cui all'art. 268 bis della L.R. 11/2015, è l'articolazione territoriale corrispondente al territorio del Distretto sanitario, preposta alla gestione associata, mediante convenzione, degli interventi e dei servizi sociali da parte dei Comuni (ai sensi della L.R. 10/2015 e della L.R. 11/2015, come modificata dalla L.R. 10/2016) ed è chiamata a garantire quanto disposto dal vigente Piano sociale regionale.

Il coordinamento politico e istituzionale della Zona Sociale n. 12 è garantito dalla Conferenza di Zona composta da tutti i sindaci dei Comuni il cui territorio ricade all'interno della Zona Sociale n. 12 o da loro assessori delegati, così come stabilito dall'art. 271 della L.R. 11/2015.

Articolo 3 - Finalità

Finalità della presente Convenzione è la programmazione, organizzazione, gestione, erogazione, monitoraggio e verifica dei servizi ed interventi sociali di cui al successivo articolo 4) attraverso lo strumento della gestione associata.

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e servizi sociali e costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli stessi sull'intero territorio della Zona Sociale n. 12.

In particolare con la presente Convenzione vengono determinati:

- ✓ L'esercizio associato delle funzioni in materia di politiche sociali, di cui al successivo art. 4, dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;
- ✓ L'unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività del sistema degli uffici della cittadinanza;
- ✓ L'integrazione con le altre politiche di welfare e, in particolare, con quelle abitative, sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
- ✓ Le attività di monitoraggio, verifica e valutazione delle azioni progettuali, dei servizi e degli interventi, nonché la rilevazione dei dati (SISO ed altre banche dati informatiche) e delle informazioni utili alla programmazione sociale.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, ottimizzazione delle risorse e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Articolo 4 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio e la gestione coordinata delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività sociali, sociosanitarie, socio educative, socio lavorative, anche in relazione alla programmazione e gestione delle risorse FSE, in coerenza con i vincoli normativi ed in raccordo con le politiche nazionali, attraverso modalità di coprogettazione e coprogrammazione, nelle seguenti aree di intervento:

Famiglie, infanzia, minori e giovani

- interventi di sostegno economico (di sussistenza, per l'inserimento, finalizzati, rimborsi spese);
- emergenza e pronto intervento assistenziale (buoni pasto, ospitalità temporanea).
- emergenza abitativa
- sostegno alle famiglie con carichi di cura
- interventi per le famiglie vulnerabili
- attuazione del Family Help
- interventi contro il maltrattamento, abuso e violenza di minori e donne
- interventi contro lo sfruttamento e la tratta
- prevenzione e presa in carico del disagio adolescenziale e giovanile:

- attivazione di progetti a valenza preventiva per giovani e minori a rischio;
- piani di intervento socio-educativo per adolescenti in difficoltà o in situazioni di devianza, anche in attuazione di provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria;
- interventi socio-educativi per adolescenti e giovani;
- **attuazione dei compiti di legge su richiesta della autorità' giudiziaria minorile ed ordinaria:**
 - indagini sociali;
 - autorizzazione a contrarre matrimonio tra minori;
 - attuazione di interventi connessi ai provvedimenti limitativi della potestà genitoriale;
- **segnalazione all'Autorità Giudiziaria Minorile per richieste di provvedimenti di opportuna tutela:**
- **assistenza domiciliare socio-educativa**
- **assistenza sociale alla gravidanza, maternità e procreazione responsabile:**
- **interventi di sostegno alla genitorialità:**
 - consulenza e sostegno per difficoltà connesse allo svolgimento dei compiti genitoriali;
 - consulenza e sostegno per problematiche di coppia, a supporto di attività di mediazione familiare connessa a situazioni conflittuali;
 - attivazione, sostegno e raccordo della mutualità e della solidarietà familiare con particolare riferimento alla cura e alla educazione dei figli;
 - elaborazione e proposte di progetti finalizzati all'integrazione sociale di genitori in situazione di emarginazione o difficoltà;
 - affido familiare;
 - inserimento di minori in centri socio-educativi diurni;
 - interventi di promozione, sostegno e verifica dell'affido preadottivo;
 - adozioni nazionali ed internazionali;
- **inserimento di minori in comunità educativo – assistenziali residenziali e diurne con pagamento delle rette di frequenza**
- **minori stranieri non accompagnati**
- **pronto intervento sociale**
- **attuazione del programma S.I.A. (Sostegno per l'Inclusione Attiva)**

Disabilità e non autosufficienza

- **assistenza domiciliare** domestica e socio educativa
- **interventi di sostegno economico**
- **soggiorni estivi a favore di adulti con disabilità fisica, psichica e sensoriale**
- **trasporto sociale**, per accedere ai centri riabilitativi, alle strutture sanitarie e per le necessità della vita quotidiana;
- **assistenza ed integrazione scolastica**
- **attività di integrazione sociale e inserimento lavorativo (Servizio di Integrazione Sociale e Lavorativa)**
- **interventi per la vita indipendente**
- **Progetto Home Care Premium**
- **Integrazione socio-sanitaria e P.R.I.N.A.**

Anziani

- **promozione dell'invecchiamento attivo**
- **interventi di sostegno economico**
- **assistenza domiciliare** di carattere sociale e sostegno alle famiglie con carichi di cura
- **affidamento familiare**
- **pronto intervento sociale**
- **integrazione delle rette per l'inserimento in strutture residenziali e a ciclo diurno.**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Integrazione sociale, povertà e del volontariato

- reinserimento sociale post-penitenziario
- assistenza economica alle vittime del delitto
- servizio di integrazione sociale e lavorativa
- interventi sull'immigrazione
- sportello immigrazione
- integrazione sociale delle fasce deboli della popolazione
- interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà
- pronto intervento sociale
- sostegno al volontariato e all'associazionismo sociale.
- progetti di prevenzione e riduzione del rischio.

Innovazione sociale

Interventi del POR Umbria FSE 2014-2020

- **Mediazione familiare** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico /RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
- **Servizio di assistenza domiciliare ai minori** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA:9.1 Riduzione della povertà ,dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
- **Tutela minori(prevenzione abuso/maltrattamento intrafamiliare attraverso équipe multidisciplinare)** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA:9.1 Riduzione della povertà ,dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
- **Minori con disabilità assistenza domiciliare** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA:9.1 Riduzione della povertà ,dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
- **Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA:9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP);
- **Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA:9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP);
- **Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente)** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA:9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP);
- **Non autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità)** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.4 miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale Obiettivo specifico/RA: 9.3 Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi e rivolti ai bambini e ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia; Azione 2 AdP).

Articolo 5 - Obiettivi

La gestione associata, come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini e le loro forme aggregative nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- d. seguire il criterio della massima diligenza, trasparenza, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi e degli interventi;
- e. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Articolo 6 - Titolarità della funzione ed esercizio della gestione

Attraverso la presente convenzione i Comuni della Zona Sociale n. 12 individuano il Comune di Orvieto quale Comune capofila e gli conferiscono la delega per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 4 del presente atto.

Il Comune capofila, al quale competono le responsabilità gestionali e tecniche relative a quanto previsto dalla presente convenzione, è tenuto a provvedere all'organizzazione e alla gestione amministrativa dei servizi, sia in forma diretta che attraverso l'affidamento a terzi, realizzando le migliori condizioni di erogazione delle prestazioni, nel rispetto della normativa e osservando i principi di efficienza ed efficacia e dell'economicità gestionale.

La titolarità delle funzioni rimane in capo a ciascuno dei Comuni deleganti.

Tutti gli atti che non siano puramente gestionali, approvati dal Comune capofila in virtù della presente convenzione, dovranno acquisire il parere preventivo favorevole degli enti sottoscrittori.

Per quanto riguarda inoltre eventuali materie sociali e socio educative che rivestono rilevanza strategica per la programmazione unitaria della Zona sociale n. 12, pur non rientranti nelle attività previste all'art. 4 della presente convenzione, le Amministrazioni comunali interessate si impegnano a concordare indirizzi comuni condividendo specifici accordi.

Infine si ribadisce l'impegno attivo degli Enti della Zona sociale per l'applicazione dei principi contenuti nella Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità, in coerenza con quello assunto dallo Stato e dalla regione dell'Umbria, quale elemento determinante per costruire un sistema di coinvolgimento e partecipazione attiva delle associazioni di persone con disabilità e loro famiglie e per definire in maniera condivisa adeguate politiche sociali.

Articolo 7 - Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste nella presente convenzione e nel Piano di Zona e provvedere ai pagamenti a fornitori e gestori di servizi;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi oggetto della presente convenzione;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvede all'attuazione del Piano di Zona e ad apportare le necessarie modifiche allo stesso, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Conferenza di Zona;
- rappresentare la Zona Sociale presso enti ed amministrazioni.

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza di Zona, le azioni finalizzate a

rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente alla Conferenza stessa sull'andamento delle attività previste in convenzione.

Articolo 8 – Conferenza di Zona

La funzione di indirizzo programmatico e politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona e degli interventi previsti nella presente convenzione è di competenza alla Conferenza di Zona.

La Conferenza di Zona, di cui alla L.R. 11/2015, è formata dai Sindaci dei Comuni aderenti.

Alle riunioni della Conferenza di Zona partecipano, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile dell'Ufficio di Piano (Responsabile Sociale di Zona) ed il Dirigente del Settore Sociale e del Settore Economia e finanze del Comune capofila e su invito il Direttore Generale della AUSL Umbria 2, Il Direttore del Distretto, il Coordinatore Socio-sanitario della AUSL Umbria 2 o altri su decisione della stessa Conferenza di Zona a seconda delle necessità e degli argomenti trattati.

La Conferenza di Zona è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune capofila.

Le competenze della Conferenza di Zona sono individuate all'art. 271 della L.R. 11/2015.

Il funzionamento della Conferenza di Zona è regolamentato da un disciplinare di funzionamento adottato dalla stessa Conferenza.

Articolo 9 - Ufficio di Piano

Gli enti aderenti alla presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, si sono già dotati di un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale struttura preposta alla pianificazione sociale del territorio, di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa, di cui all'art. 282 della L.R. 11/2015.

L'Ufficio di Piano è composto da tecnici dei comuni afferenti all'area sociale o amministrativo/contabile dei comuni facenti parte della Zona sociale, nominato da ogni ente aderente alla convenzione ed è coordinato dal Responsabile Sociale di Zona.

L'Ufficio di Piano è dotato di risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.

Il Comune capofila provvede all'attuazione degli interventi di cui alla presente convenzione ed a quelli del Piano di Zona attraverso l'Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano ha le seguenti competenze:

- a. elaborare le proposte di regolamento d'accesso e di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociali, da sottoporre alla valutazione della Conferenza di Zona e all'approvazione da parte dei competenti organi comunali e/o sottoporre proposte di modifica/integrazione a regolamenti già in essere;
- b. predisporre atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai sensi normativa vigente in materia (definizione di bandi, gare d'appalto, ecc.), compresa la responsabilità delle procedure amministrative connesse alla programmazione, alla gestione, al controllo, alla rendicontazione delle risorse finanziarie;
- c. la responsabilità gestionale e contabile dei servizi di cui al precedente articolo 4, per cui disporrà di un budget costituito dai fondi indicati al successivo articolo 14;
- d. curare la stesura del Piano di Zona;
- e. provvedere alle attività di gestione per l'attuazione del Piano di Zona;
- f. il supporto tecnico alle azioni di concertazione territoriale finalizzate alla definizione, al monitoraggio e alla valutazione del Piano sociale di zona;
- g. predisporre i Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni pubbliche;
- h. provvedere alla raccolta e all'elaborazione dei dati necessari alla lettura del territorio, in termini di rischi e fragilità, di risorse e opportunità, anche grazie al necessario coinvolgimento degli Uffici della cittadinanza;
- i. il raccordo con la Regione dell'Umbria;
- j. la sperimentazione, l'implementazione e la conseguente messa a regime del sistema informativo regionale (SISO) e di quello nazionale relativo al Casellario dell'Assistenza INPS al fine di sviluppare flussi di dati informativi coerenti e omogenei nel territorio zonale finalizzati a fornire elementi utili alla programmazione di interventi e servizi sociali;

- k. l'implementazione dei sistemi informativi già esistenti e in via di realizzazione (SIRU, SISO, SINA, SINBA, SIP, SIM, Casellario dell'Assistenza), finalizzati alla produzione dei flussi informativi;
- l. formulare proposte, indicazioni e suggerimenti diretti alla Conferenza di Zona in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- m. relazionare annualmente alla Conferenza di Zona sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- n. esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi;
- o. curare il coordinamento degli Uffici della Cittadinanza al fine sia di garantire l'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio dell'ambito, sia di fornire agli stessi Uffici il supporto tecnico-amministrativo necessario al loro funzionamento.

Per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione, il Comune capofila, attraverso l'Ufficio di Piano, provvederà ad espletare tutte le procedure, per il loro affidamento a terzi, con valenza per tutta la Zona Sociale n. 12 ed agli adempimenti derivanti dalla programmazione e gestione delle risorse FSE.

Articolo 10 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è coordinato dal Responsabile Sociale di Zona ed è nominato dalla Conferenza di Zona con atto del comune capofila ed assume la responsabilità del funzionamento dell'ufficio stesso, assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento.

Il Responsabile viene individuato mediante l'attivazione avvisi pubblici di selezione del personale.

Articolo 11 - Competenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Ed in particolare:

- a. garantisce, su tutto il territorio della Zona Sociale, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b. segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dalla Conferenza di Zona;
- d. promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- e. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- f. indice le Conferenze di servizi;
- g. coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività amministrative.

Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art.4 della presente Convenzione.

Al Responsabile compete la predisposizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti le attività del Piano di Zona nonché di quelle previste alla presente convenzione, compresi tutti gli atti riferiti alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dalla Conferenza di Zona.

Articolo 12 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività, dirette o indirette, legate alla gestione dei servizi e degli interventi di cui alla presente convenzione e del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento dell'intero sistema sociale territoriale, dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici.

Articolo 13 - Impegno degli enti associati

Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali.

Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, ad assegnare le risorse umane, strumentali e le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

Articolo 14 – Sistema di finanziamento

Il sistema di finanziamento della rete degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 4 della presente convenzione è sostenuto da risorse economiche provenienti da vari livelli istituzionali (nazionali, regionali, comunali e comunitari) e da altri enti territoriali e nazionali con funzione sociale, come di seguito indicato:

a) Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, ex legge 328/2000

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ogni anno assegna il FNPS alle regioni. La regione dell'Umbria, con specifico atto di programmazione lo ripartisce congiuntamente a quello regionale tra i Comuni capofila delle 12 Zone sociali (ai sensi dell'art. 268 della L.R. 11/2015);

b) Finanziamenti collegati a specifiche progettazioni (Progetto Home Care Premium (INPS), Fondi per le Famiglie, Pari Opportunità, Politiche giovanili, ecc.)

c) Fondo Regionale per la non autosufficienza e Fondo Nazionale per la non autosufficienza

Il Fondo regionale per la non autosufficienza, al quale concorrono anche le risorse del Fondo Nazionale per la non autosufficienza, assegnato alle ASL dell'Umbria ed alle Zone Sociali, per la programmazione congiunta del Piano Operativo Locale del Piano Regionale per la Non Autosufficienza (P.R.I.N.A.);

d) Fondo Sociale Regionale

La regione dell'Umbria annualmente assegna le risorse economiche relative al F.S.R. congiuntamente a quelle nazionali, ai Comuni capofila delle 12 Zone sociali, tenendo conto di specifici indicatori (popolazione residente ed elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto) ai sensi degli art. 268, 356 e 357 della L.R. 11/2015;

e) Fondi FSE, strategia delle Aree interne

f) Fondo Sociale Europeo

La nuova programmazione dei fondi strutturali europei ricomprende per il periodo 2014-2020 l'Obiettivo 9 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", finanziato prioritariamente con i fondi FSE.

Nell'ambito di tale Obiettivo, di particolare rilevanza per le politiche sociali locali sono il Programma Nazionale Inclusione (PON Inclusione) e i Programmi Operativi Regionali (POR).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito della definizione del piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, ha approvato un programma nazionale a supporto del SIA (e della sua diffusione sul territorio nazionale) e degli interventi rivolte alle persone in situazione di grave marginalità sociale. A tale scopo saranno utilizzate quindi fonti di finanziamento comunitarie destinate nel PON Inclusione al rafforzamento del sistema di interventi e servizi di inclusione attiva.

Il Ministero attribuisce alle Zone sociali le risorse del PON sulla base di indici demografici. La Zona sociale è chiamata a rispondere al bando non competitivo, emanato dal Ministero, ai fini dell'assegnazione di dette risorse.

La Regione dell'Umbria, nell'ambito del POR FSE 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", articolato in cinque assi prioritari (DGR n. 118/2015 – Presa d'atto della approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2014) n. 9916 finale del 12.12.2014) ha adottato, con DGR n. 403/2015, il documento di indirizzo attuativo (DIA) e con successiva DGR n. 1633/2015 ha approvato le linee d'indirizzo relativamente all'Asse 2. "Inclusione sociale e lotta alla povertà".

Nell'ambito di tale quadro regolativo si prevede l'adozione di specifici accordi di collaborazione con i Comuni capofila delle Zone sociali, nei quali verrà ricompreso l'insieme delle tematiche oggetto di finanziamento da parte del FSE di interesse per la zona per le finalità di estensione dei beneficiari e delle caratteristiche dei servizi, nonché finalità di cambiamento strutturale del sistema di erogazione degli stessi.

g) Finanziamenti derivanti da specifici accordi territoriali con Enti e Fondazioni

h) Finanziamenti provenienti dai bilanci dei Comuni della Zona Sociale n. 12 (quota capitaria)

i) Quota proveniente dalla compartecipazione al costo dei servizi degli utenti.

Articolo 15 - Rapporti finanziari

Le risorse provenienti dal FNPS e dal FSR, di cui al precedente articolo e trasferite con specifici atti regionali al Comune di Orvieto, capofila della Zona Sociale n. 12, vengono destinate a sostenere i costi degli interventi e dei servizi previsti all'art. 4 della presente convenzione.

La partecipazione finanziaria di ciascun Comune della Zona Sociale n. 12 al finanziamento dei servizi e degli interventi di cui alla presente convenzione (quota capitaria) viene quantificata in sede di Conferenza di Zona entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Eventuali variazioni della quota capitaria durante l'anno, derivante dell'importo della quota capitaria saranno decise in sede di Conferenza di Zona, sulla base di una dettagliata relazione tecnica dell'Ufficio di Piano che ne ravvisi la motivazione e ne quantifichi la necessità.

Le quote relative a ciascun Comune sono corrisposte al comune capofila in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo ed il 31 luglio di ciascun anno.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Il rendiconto finanziario è approvato dalla conferenza di Zona e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 16 - Rapporti finanziari e adempimenti relativi alle risorse FSE

Per quanto attiene ai rapporti finanziari e gli adempimenti inerenti la gestione ed il controllo delle risorse FSE, saranno oggetto di un successivo accordo integrativo alla presente convenzione (la cui disciplina di dettaglio sarà contenuta nell'accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990, tra il Comune capofila di questa Zona sociale e la Regione dell'Umbria, per la realizzazione degli interventi finanziati dal FSE), tenuto presente quanto previsto dalla normativa vigente e quanto previsto dagli accordi di cui al precedente art. 14.

Articolo 17 - Monitoraggio e verifica

L'attività sociale della Zona è monitorata e verificata attraverso specifiche azioni da parte dell'Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano predispone semestralmente alla Conferenza di Zona una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare attenzione all'utilizzo delle risorse, all'utenza dei servizi, ai punti di forza e di criticità riscontrati, all'incidenza di particolari bisogni, ecc.

Articolo 18 - Collegio arbitrale

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali in servizio o in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso il Settore Servizi Sociali della Regione.

In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale di Terni, ai sensi dell'art. 810, 2° c., del c.p.c. su istanza di una delle parti.

La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Articolo 19 - Durata, recesso e scioglimento

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

L'esercizio di ciascuno dei comuni associati, prima della naturale scadenza, del diritto di recesso unilaterale e scioglimento della presente convenzione è regolato dalla normativa vigente in materia.

Articolo 20 - Revisione e/o modifica

In presenza di situazioni che determinano impatti sulla programmazione regionale e territoriale, la presente convenzione può essere oggetto di modifica.

Il Comune capofila, nei casi e con le modalità previste dalla legge può rinunciare al ruolo di comune capofila, ad eccezione dei compiti e delle attività relative ai servizi che trovano copertura finanziaria con il FSE e per le quali, quindi, il Comune rimane beneficiario responsabile.

Articolo 21 - Spese contrattuali

La registrazione del presente atto avverrà solo in caso d'uso.

Articolo 22 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed alla L.R. 11/2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Amministrazione Comunale di Allerona, il Sindaco, Sauro Basili

L'Amministrazione Comunale di Baschi, il Sindaco, Anacleto Bernardini

L'Amministrazione Comunale di Castel Giorgio, il Sindaco, Andrea Garbini

L'Amministrazione Comunale di Castel Viscardo, il Sindaco, Daniele Longarotti

L'Amministrazione Comunale di Fabro, il Sindaco, Maurizio Terzino

L'Amministrazione Comunale di Ficulle, il Sindaco, Pierluigi Maravalle

L'Amministrazione Comunale di Montecchio, il Sindaco, Federico Gori

L'Amministrazione Comunale di Montegabbione, il Sindaco, Fabio Roncella


L'Amministrazione Comunale di Monteleone d'Orvieto, Il Sindaco, Angelo Larocca

L'Amministrazione Comunale di Orvieto, il Sindaco, Giuseppe Germani

L'Amministrazione Comunale di Parrano, il Sindaco, Valentino Filippetti

L'Amministrazione Comunale di Porano, il Sindaco, Giorgio Cocco

 **monitoraggio ivg trabella libera 2015_2016.xls**
 **03/07/17 13:53**

The Xerox logo, consisting of the word "Xerox" in a stylized, bold, sans-serif font.



ALL. 2a), 2b) e 2c)

**INTERVENTI OGGETTO DELL'ACCORDO RICOMPRESE NELL'ASSE II PO FSE UMBRIA 2014-2020
"INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ"**

1. Area: MINORI – Intervento: MEDIAZIONE FAMILIARE
2. Risorse complessive dell'intervento: target finanziario e target fisico (indicatori).

MEDIAZIONE FAMILIARE		
Zona sociale n. 12 Comune capofila Orvieto	Target di spesa al 30/04/2018*	Target di spesa al 30/04/2023**
	€ 6.233,43	€ 21.817,04

(*) pari al 28,57% dello stanziamento totale

(**) detta dotazione finanziaria include la quota relativa alla "Riserva di efficacia dell'attuazione" di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

MEDIAZIONE FAMILIARE		
Zona sociale n. 12 Comune capofila Orvieto	Target fisico al 30/04/2018	Target fisico al 30/04/2023
	6	22

Destinatari finali	Unità di misura	Stato attuale	Valore finale	Metodologia impiegata per la rilevazione
--------------------	-----------------	---------------	---------------	--

Genitori (uniti in matrimonio o coppie di fatto) in conflitto, intenzionati a separarsi, ovvero separati o divorziati che spontaneamente si rivolgono al servizio di mediazione o che allo stesso vengano invitati a rivolgersi dai Servizi sociali o Servizi specialistici territoriali o dalla Autorità giudiziaria (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni) e Polizia giudiziaria	n. destinatari intercettati, contattati, partecipanti:	Servizio non attivo	Incremento del 100%	Schede di accesso al servizio e di richiesta di mediazione familiare
---	--	---------------------	---------------------	--

3. Contesto di riferimento, finalità, effetti strutturali

3.1 Il contesto di riferimento

Lo sviluppo e il potenziamento dei servizi di mediazione familiare, quale *“strumento di supporto qualificato a coppie in crisi, allo scopo principale di sostenere i genitori nell’individuazione delle decisioni più appropriate, con particolare riguardo agli interessi dei figli minori”*, è espressamente previsto dall’art.298, comma 1, lettera c, della L.R. n.11/2015, nell’ambito dei servizi ed azioni generali e sostegno alla funzione educativa e di cura dei soggetti in età minore. Già con DGR n. 405 dell’08/03/2010 *“Linee di indirizzo regionali per l’area dei diritti dei minori e della responsabilità familiari”*, la Regione Umbria individua come linea di intervento, volta a supportare le responsabilità degli adulti, il sostegno alle competenze educative genitoriali anche attraverso interventi di mediazione familiare.

La mediazione si connota come intervento volontario liberamente scelto dalle parti: questo principio si rinnova, anche per il tema delle separazioni, attraverso le indicazione della legge 54/2006 *“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”* che ha ritenuto di non obbligare ma di offrire alle parti in conflitto una possibile occasione. Nell’art. 155 sexies cit. Legge, infatti, si legge *“Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”*.

Le separazioni e i divorzi rappresentano una realtà di crescente rilevanza anche in termini quantitativi e l’introduzione e la diffusione della mediazione familiare sono certamente in rapporto con la rilevanza quantitativa del fenomeno stesso. Dai dati Istat in merito alle separazioni e ai divorzi (solo in Umbria nel 2015 si contano 1324 separazioni e 952 divorzi. Rispetto al 2014 si registrano, quindi, 83 separazioni (+6,7%) e ben 261 (+37,8%)divorzi in più. La consistenza del fenomeno risulta evidente anche nelle ripartizioni territoriali più ampie: il numero dei divorzi, al 2015, aumenta sia al Centro che in Italia di ben oltre la metà (+57%)*.

*Le recenti novità normative, con l'introduzione del "divorzio breve", giustificano il consistente aumento del numero di divorzi per la maggiore celerità dell'iter, mentre il trend della propensione a separarsi presenta una crescita più contenuta allineandosi.

Tab. 1 - Separazione e divorzi in Umbria e per ripartizioni territoriali. Valori assoluti e percentuali 2014 e 2015.

REGIONI E RIPARTIZIONI	Totale 2014		Totale 2015		Var. assoluta 2014-2015		Var.% 2014-2015	
	Separazioni	Divorzi	Separazioni	Divorzi	Separazioni	Divorzi	Separazioni	Divorzi
Umbria	1.241	691	1.324	952	83	261	6,7	37,8
Centro	18.709	10.875	20.382	17.076	1673	6201	8,9	57,0
Italia	89.303	52.355	91.706	82.469	2403	30114	2,7	57,5

Elaborazioni su dati Istat, anni 2014 e 2015. Valori assoluti e percentuali.

La legge 54/2006, inoltre, prevede l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori quale regola generale al fine di garantire il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, affermando quindi il principio della bigenitorialità *"La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori"*. L'applicazione di questa legge ha prodotto risultati evidenti anche da un punto di vista quantitativo: nel 2015 le separazioni con figli in affido condiviso sono circa l'89% di tutte le separazioni con affido. La separazione può generare conflitti tra i genitori che rischiano di interrompere il dialogo e le relazioni interne alla famiglia, minando l'equilibrio psico-fisico del minore e la possibilità di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. Anche all'interno di questo quadro, la mediazione familiare si inserisce quale intervento prioritario orientato a supportare e sostenere la coppia genitoriale nell'individuare un accordo mutualmente accettabile in modo tale da aiutare a mantenere la continuità della relazione tra tutte le persone coinvolte nella vicenda separativa.

3.2 Le finalità

L'intervento di mediazione familiare persegue le seguenti finalità:

- fornire supporto ai nuclei familiari nei momenti che precedono e seguono una separazione o un divorzio;
- aiutare a mantenere la continuità della relazione tra le persone coinvolte nella vicenda della separazione/divorzio, sostenendo e migliorando le modalità comunicative all'interno della famiglia;
- favorire e sostenere le responsabilità degli adulti attraverso la valorizzazione delle competenze decisionali e relazionali e, indirettamente, il mantenimento della capacità genitoriale;
- favorire il raggiungimento di un accordo che preveda una soluzione mutualmente accettabile tra le parti per il pieno esercizio della bi-genitorialità;
- prevenire e ridurre gli effetti sui figli derivanti dal conflitto e dalle trasformazioni del nucleo familiare connesse alla separazione e i relativi fattori di rischio e di disagio sui figli minori;
- ridurre le controversie e i conflitti che possono sorgere all'interno della famiglia.

3.3 L'effetto strutturale:

L'innovazione va intesa sotto un duplice profilo:

- a) **Innovazione di processo:** promuove sul territorio la cultura della mediazione e la prassi della gestione positiva dei conflitti quale "normale" strumento e metodo nella relazione di aiuto, proponendo un percorso di apprendimento in cui si educa a trasformare il conflitto in un rapporto di collaborazione preservando e valorizzando i legami positivi tra tutti i membri della famiglia;
- b) **Innovazione di servizio:** amplia la rete di opportunità nella risposta ai bisogni sempre più complessi di minori e famiglie riconoscendo al servizio pubblico il compito di sostenere e finanziare programmi per la composizione amichevole delle contese in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, gli Ordini professionali e le Agenzie Sociali presenti nel territorio, per facilitare il più possibile l'accesso alla mediazione in contesti di gratuità anche nell'ottica del rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa della Regione, dei Comuni, nonché delle Istituzioni che dall'intervento possono beneficiare in termini di ottimizzazione delle risorse e miglioramento dei servizi.

4. Denominazione degli interventi previsti

Il Comitato del Consiglio dei Ministri d'Europa all'art. 1 della Carta Europea del 1992 chiarisce: *"La Mediazione Familiare è un procedimento di costruzione e di gestione della vita tra i membri d'una famiglia alla presenza di un terzo indipendente ed imparziale definito Mediatore Familiare, il suo compito è accompagnare le parti in un processo fondato su una finalità concordata anzitutto tra loro"*.

La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o a un divorzio: il mediatore sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dal sistema giudiziario, si adopera affinché i partner elaborino in prima persona un programma di separazione per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.

La mediazione familiare, rappresenta, quindi, una nuova opportunità offerta a chi sta affrontando l'esperienza della separazione e del divorzio e si propone di sollecitare il mantenimento delle competenze decisionali e relazionali dei protagonisti della vicenda. Con questa accezione, la mediazione familiare è un intervento che permette alle parti di mantenere o ristabilire una posizione di potere e di autocontrollo rispetto alla gestione di tutti gli aspetti connessi alla vicenda separativa: interessi e motivazioni, decisioni e scelte, soluzioni possibili. Le soluzioni devono essere pensate dalla coppia e adeguate alla loro realtà personale, relazionale e sociale. In tale situazione, il mediatore ha il compito di restituire la capacità di contrattazione alle persone, che in seguito alla crisi connessa alla rottura del legame, hanno difficoltà ad attivare le proprie risorse.

5. Contenuti degli interventi

5.1 Interventi

Il modello di **mediazione familiare negoziale** (così come definita nel punto 4) è un processo che si articola attraverso una serie di incontri condotti da un mediatore con specifica formazione, che si pone in una posizione di neutralità guidando e sollecitando la capacità negoziale delle parti. Gli obiettivi perseguiti dal mediatore sono la stabilizzazione e la riattivazione delle abilità di superamento del conflitto, delle risorse per il raggiungimento di un accordo funzionale e delle capacità di decisione. L'intento finale del percorso di mediazione è, quindi, quello di consentire alla coppia che affronta o ha affrontato un percorso di separazione di condividere un progetto e un accordo di separazione mutualmente accettabile, di mantenere la continuità della relazione fra le persone coinvolte, di potersi proiettare nel futuro.

L'intervento di mediazione familiare, proprio per non essere confuso con altri tipi di *setting*, prevede percorsi caratterizzati da un preciso arco temporale (fino ad un max. di 10/12 incontri), con possibilità di una attività di *follow up* (verifiche/monitoraggio) nel tempo.

L'intervento di Mediazione familiare si articola nelle seguenti fasi:

1. *Fase preliminare – Valutazione di mediabilità della coppia*: fase di presentazione ad entrambe le parti di cosa significhi e cosa comporti la mediazione e basata sulla verifica della presenza delle condizioni e dei prerequisiti che consentono l'avvio della mediazione stessa;
2. *Prima fase*: la prima fase della mediazione è centrata sul raggiungimento di un accordo fra i partecipanti riguardo alla possibilità di incontrarsi insieme per assumere delle decisioni circa determinate aree del rapporto e riguardo l'individuazione di tali aree, riconoscendo l'altro come *interlocutore* possibile (di solito, l'area assolutamente prevalente è quella della genitorialità);
3. *Seconda fase*: fase negoziale in cui si arriva alla definizione di un accordo che, anche se provvisorio e ridefinibile, possa costituire l'oggetto di successive verifiche, fino alla sua conclusiva accettazione ed eventuale formalizzazione;
4. *Terza fase*: fase rivolta alla verifica dei primi accordi raggiunti, alla loro ristrutturazione, alla formalizzazione conclusiva attraverso un verbale di mediazione, nel rispetto dei peculiari interessi di ciascun membro della famiglia e sempre nell'ambito del quadro normativo vigente. Gli accordi non hanno valore legale, ma possono essere portati davanti al Giudice qualora la coppia lo desideri e ufficializzare il loro percorso.

L'avvio del percorso di mediazione familiare, prevedendo l'esplicita consensualità dei soggetti coinvolti, avviene su **accesso diretto** delle parti, anche nel caso in cui tale percorso sia stato previsto con provvedimento del Tribunale.

5.2 Destinatari finali

Genitori uniti in matrimonio o coppie di fatto in conflitto, intenzionati a separarsi, ovvero separati o divorziati che spontaneamente si rivolgono al servizio di mediazione o che allo stesso vengano invitati a rivolgersi dai Servizi sociali o Servizi specialistici territoriali o dalla Autorità giudiziaria (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni) e Polizia giudiziaria.

5.3 Tempi di attuazione

Il programma di attuazione prevede due fasi:

1. Start up: a) individuazione soggetti gestori attraverso procedure di evidenza pubblica, b) progettazione esecutiva, c) promozione dell'intervento d) avvio progetto attuativo;
2. Attività a regime: a) svolgimento delle azioni previste, b) monitoraggio, c) valutazione partecipata, d) diffusione dei risultati.

Cronoprogramma*

Mediazione familiare	2017 annualità	2018 annualità	2019 annualità	2020 annualità
Start up				
Attività a regime				

*Cronoprogramma espresso in trimestri

5.4 Rendicontazione, monitoraggio, verifica e controllo, valutazione:

Per quanto concerne il monitoraggio degli interventi ai fini della valutazione e rendicontazione delle attività esso avverrà secondo le seguenti modalità e strumenti: riunioni di coordinamento, costruzione partecipata della documentazione delle attività e incontri di rete.

I risultati attesi che si intende raggiungere sono di intercettare genitori (uniti in matrimonio o coppie di fatto) intenzionati a separarsi, ovvero separati o divorziati, residenti nei Comuni ricompresi nella Zona sociale n. 12 disponibili ad essere presenti insieme durante il percorso di mediazione che possano avere un valido supporto dal servizio al fine di superare un momento particolarmente impegnativo della propria vita e garantire la massima tutela a tutti i soggetti coinvolti, in primis ai minori che subiscono gli effetti delle separazioni e dei conflitti familiari.

5.5 I criteri di rimodulazione del servizio e delle risorse

Gli interventi saranno monitorati in itinere attraverso un coordinamento territoriale partecipato per l'attuazione esecutiva del programma, l'eventuale rimodulazione avverrà in base alle criticità riscontrate e agli indicatori da raggiungere.

6. Procedure di attuazione

6.1 Procedure

Procedura	Lotti/Azioni	Valore economico
A Procedura negoziata ai sensi del codice degli appalti D.lgs. 50/2016	Progetto di servizio di Mediazione familiare	Minimo il 90 % del budget totale

B	Personale dipendente dai Comuni della Zona sociale direttamente impiegato in attività di inclusive sociale	Erogazione servizio di Mediazione familiare	Massimo il 10 % del budget totale
---	---	---	-----------------------------------

6.2 Regole essenziali da prevedere nella disciplina dei rapporti per l'erogazione del servizio/intervento:

6.2.1

Per la procedura di cui alle lett. A e B della tabella al paragrafo 6.1:

Il personale sarà adeguatamente formato per l'accesso al ruolo di mediatore familiare. Si prevede il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- Laurea in Sociologia
- Laurea in Psicologia
- Laurea in Scienze Sociali
- Laurea in Scienze dell'educazione
- Laurea in Giurisprudenza

unitamente al titolo specifico di mediatore familiare;

Sarà prevista la presenza di personale adeguatamente formato ad effettuare attività di supervisione agli operatori che effettuano l'intervento di mediazione familiare;

Sarà individuata una sede dove effettuare gli incontri di mediazione con la predisposizione di un *setting* adeguato;

Saranno previsti incontri di raccordo e monitoraggio con il personale dell'Ufficio della Cittadinanza della Zona Sociale n. 12 individuato per l'attuazione del progetto stesso.

Per la procedura alla lett. A della tabella al paragrafo 6.1: l'affidamento avverrà tramite procedura negoziata previo avviso pubblico con manifestazione d'interesse espressa attraverso il sito istituzionale. I soggetti invitati saranno cooperative sociali di tipo A e associazioni di promozione sociale e volontariato. Per quanto concerne le caratteristiche e gli elementi essenziali degli atti amministrativi da adottare verrà attuato quanto previsto dal nuovo codice degli appalti. Il soggetto gestore, in attuazione dell'art. 6 dell'Accordo, di cui la presente scheda è parte integrante, dovrà sottoscrivere apposito contratto di affidamento del servizio nel quale si detaglieranno prioritariamente:

- a) le regole essenziali da prevedere nella disciplina dei rapporti per l'erogazione del servizio/intervento: autonomia organizzativa e responsabilità tecnico – gestionale; attività conformi a quanto previsto dalla progettazione generale di indirizzo disposta dalla stazione appaltante; rispetto di quanto disposto dagli atti comunali e da tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali, ivi compreso ogni onere relativo all'acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi, licenze necessarie per lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, iniziative, anche aperte o esposte al pubblico; provvidenze di carattere sociale

a favore dei soci, dei dipendenti e dei volontari impegnati nel servizio, con obbligo di applicare i contratti collettivi di lavoro per i dipendenti ed a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni; assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno a cose e persone che possa causarsi, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incendi, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto del servizio convenzionato.

- b) gli standard qualitativi e quantitativi del servizio/intervento: modalità di accesso, orari di servizio; curricula degli operatori e dei responsabili, organizzazione del servizio con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, collaborazione e partecipazione al Coordinamento promosso dal comune capofila di ZS; sviluppo della collaborazione con altri soggetti; produzione e diffusione di materiale informativo; collaborazione per l'aggiornamento dei dati del SISO.
- c) I criteri di rimodulazione del finanziamento in relazione al livello di raggiungimento degli standard: il comune capofila di ZS effettuerà verifiche, controlli, ispezioni, ed indagini volte a verificare:
 - a) la rispondenza delle attività programmate
 - b) il raggiungimento degli standard

Nel caso vengano rilevate inadempienze, il comune capofila di ZS informerà tempestivamente il soggetto gestore affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni. Qualora il gestore non assuma provvedimenti, il comune capofila di ZS potrà revocare la gestione del servizio, erogare sanzioni, rimodulare il finanziamento in relazione al livello di raggiungimento degli standard previsti.

6.2.3 In relazione alle procedure di attuazione individuate, il comune capofila di ZS, prima della approvazione, le invia alla Regione per il rilascio del parere di conformità rispetto a quanto definito nella presente scheda.

6.2.4 Voci di spesa ammissibile, come definite dalla normativa e dalle disposizioni regionali sono:

- Per la procedura di cui alla lett. A della tabella al paragrafo 6.1: Fruizione da parte di destinatari finali di servizi nell'ambito dell'inclusione sociale attiva (Voce 2.D2 del manuale generale delle operazioni GE.O).
- Per la procedura alla lett. B della tabella al paragrafo 6.1: Personale per il monitoraggio e la rendicontazione del progetto (Voce 4. A1 del manuale generale delle operazioni GE.O).

Eventuali variazioni delle voci spesa e/ o dell'ammontare imputabile alle voci di spesa dovranno essere preventivamente comunicate dal Comune capofila e devono essere validate dalla Regione.

7. Trasferimento delle risorse

Il trasferimento delle risorse dalla Regione Umbria al Comune capofila di ZS avverrà come previsto all'art. 5 dell'Accordo di cui il presente documento è parte integrante.

Il trasferimento ai soggetti gestori avverrà, nel rispetto della tempistica anzidetta, utilizzando la documentazione tecnica ed economica richiesta e appositamente predisposta tenendo conto della normativa e disposizioni regionale.

8. Integrazione degli interventi

Gli interventi di cui alla presente scheda rispondono ai criteri dell'addizionalità e dell'effetto strutturale di cambiamento nel sistema anche attraverso l'avvio alla nuova forma giuridica di gestione associate nella forma più evoluta dell'Unione dei Comuni (art. 32 del D.lgs. 267/2000) nell'ottica della riforma delle autonomie locali anche al fine del rafforzamento delle economie di scala, semplificazione di procedure nonché equità nel soddisfacimento dei bisogni sociali dei cittadini.

Secondo il principio dell'addizionalità, l'uso del FSE nel contesto del programma non si sostituisce alle spese pubbliche ordinarie nel settore delle politiche sociali.

Di contro, le risorse messe in campo rappresentano finanziamenti aggiuntivi rispetto alla spesa pubblica ordinaria nel medesimo settore e da ciò si auspica la produzione di un effetto strutturale che si sostanzia nell'implementazione dell'offerta dei servizi.

Al fine di massimizzare l'effetto strutturale del cambiamento, e considerando il fatto che il FSE finanzia interventi nell'ambito delle politiche sociali, la cui attuazione è propria del livello locale di governo, molta attenzione viene posta agli aspetti seguenti:

- Raccordo tra questi e gli interventi "ordinari" di politica sociale;
- tempistica di attuazione

Sezione 2b): Servizio di assistenza domiciliare ai minori (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP).

1. Area: MINORI – Intervento: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI
2. Risorse complessive dell'intervento: target finanziario e target fisico (indicatori)

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI		
Zona sociale Comune capofila	Target di spesa al 30/04/ 2018*	Target di spesa al 30/04/2023**
12 Orvieto	€ 70.313,22	€ 264.096,20

(*) pari al 28,57% dello stanziamento totale

(**) detta dotazione finanziaria include la quota relativa alla "Riserva di efficacia dell'attuazione" di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILE AI MINORI		
Zona sociale Comune capofila	Target fisico al 30/04/2018	Target fisico al 30/04/2023
12 Orvieto	3	11

INDICATORE FISICO Destinatari finali	Unità di misura	Stato attuale	Valore finale	Metodologia impiegata per la rilevazione
minori 3-18 anni e loro famiglie in carico al Servizio Sociale della Zona Sociale n.12	Numero destinatari intercettati, contattati, partecipanti	Servizio non attivo per le attività indicate al cap. 5	100%	Schede di rilevazione presenze appositamente predisposte e differenziate a seconda degli interventi previsti

3. Contesto di riferimento, finalità, effetti strutturali

3.1 Contesto di riferimento

L'intervento del servizio di assistenza domiciliare minori si inserisce nell'ambito delle funzioni dei Comuni in adempimento delle linee di indirizzo regionali per l'area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari, approvate con DGR n.405 del 08/03/2010. Di seguito si riportano dati

statistici che, insieme alla lettura dei bisogni effettuata dal servizio sociale, descrivono il quadro di riferimento territoriale.

Famiglie monogenitoriali	totale	Con almeno un figlio minore	Di cui con genitore disoccupato		
Dato provincia di Terni	10.017	3.958	595	5,94	Circa 70% figlio minore
Dato regione Umbria	38.429	15.518	2.071	5,39	

- Dati relativi alle tipologie di utenza in carico agli Uffici della Cittadinanza - zona sociale 12 (dalla spesa sociale relativi al 2015):

Indagine ISTAT sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni
- anno 2015

UFFICIO DELLA CITTADINANZA ZONA SOCIALE 12	
MULTIUTENZA	557
IMMIGRATI	96
ANZIANI	272
FAMIGLIA E MINORI	369
POVERTA'	165
TOTALE UTENTI	1.459

Dalla normativa nazionale e regionale è possibile rilevare come l'assistenza domiciliare minori sia un intervento che debba essere realizzato anche dai Comuni in adempimento delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali assegnati proprio ai comuni.

Per consentire alle famiglie di adempiere in modo adeguato all'insostituibile compito di favorire l'armonica crescita personale dei bambini e per arginare il fenomeno dell'istituzionalizzazione occorre adottare idonee politiche sociali a livello territoriale.

Si rende quindi necessario:

1) un approccio progettuale da parte degli Enti locali per ogni singolo minore sul quale si interviene. Tale progettualità deve rispettare le priorità previste dalla legge, che dà la precedenza al collocamento familiare del minore e che consente il ricorso alla sua istituzionalizzazione solo come ultima soluzione.

2) il potenziamento e l'integrazione degli interventi, volti al risanamento del tessuto educativo, culturale e sociale in cui il minore e la sua famiglia vivono, attraverso:

- a) il sostegno alle famiglie in difficoltà mediante l'adozione di ogni possibile soluzione rispetto al problema della casa, del lavoro, dell'assistenza economica.
- b) la promozione dell'intervento di assistenza socio-educativa domiciliare, come intervento protettivo che può evitare l'allontanamento dei minori dal loro ambiente, realizzando quindi il loro diritto ad essere educati nella loro famiglia di origine.

Riferimenti normativi:

1. Legge 328/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
2. Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" e modifiche apportate dalla legge 149/2001
3. D.P.R 3 maggio 2001 piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003
4. Legge Regionale n.11 del 9 aprile 2015 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" ss.mm.ii.
5. DGR 1404/2016 con il quale è stata approvata la proposta del Nuovo Piano Sociale Regionale trasmessa all'Assemblea legislativa per l'approvazione;
6. Legge Regionale n.8/2005 "Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale per soggetti in età minore"
7. Nuovo Piano Sociale Regionale (DGR 156 del 07 marzo 2017)

3.2 Le finalità

- Offrire un supporto ai minori che vivono in nuclei familiari multiproblematici dove la coppia genitoriale incontra difficoltà nell'assolvere alla funzione pedagogica nei confronti dei figli;
- Promuovere il benessere psicofisico dei minori valorizzando e potenziando le loro capacità, competenze, abilità, attitudini, favorendo l'affermarsi dell'autostima e dell'autoefficacia;
- Valorizzare e sostenere le responsabilità genitoriali nei doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli;
- Promuovere un processo di cambiamento dei nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità o di crisi e difficoltà temporanea;
- sostenere ed incrementare le relazioni dei minori con i pari, con gli adulti di riferimento e con le reti formali ed informali nei contesti di vita;
- Garantire la permanenza dei minori nel contesto familiare di appartenenza e la collaborazione con il nucleo per una positiva ricaduta dell'azione educativa in ambito familiare;
- Promuovere attività educative, culturali adeguate ai ragazzi;
- Favorire l'apprendimento scolastico e ridurre il rischio di abbandono e dispersione;
- Promuovere lo sviluppo della rete solidaristica, di capacità di auto e mutuo aiuto nelle persone con difficoltà finalizzata alla riscoperta delle proprie risorse e competenze.

3.3 Gli effetti strutturali

Il panorama delle madri e dei padri che oggi si rivolgono ai servizi sociali si è progressivamente modificato e depatologizzato.

Si rivolgono ai servizi pubblici genitori che sempre meno rientrano nei tradizionali categorie della deprivazione/povertà, disadattamento sociale, devianza e patologia ma che sempre più sono portatori di istanze ambivalenti derivanti dalla volontà di voler assumere attivamente e responsabilmente il proprio ruolo/ funzione e di sentirsi, nel contempo non pienamente adeguati e competenti. Ciò comporta una domanda manifesta di incremento di servizi ed una più latente, pressante e non sempre consapevole di attenzione, ascolto, supporto e sostegno emotivo.

Le richieste esplicite rimandano ad una molteplicità di bisogni che possono essere inclusi nelle seguenti macro-categorie:

- richieste di partecipazione a eventi quotidiani di cura dei figli che non sempre possono essere risolti autonomamente in assenza di altre figure disponibili della rete familiare e sociale;
- assicurazione sulle pratiche di cura dei figli,
- sostegno nei compiti genitoriali e nello specifico nell'esercizio della funzione normativa;
- sostegno nella comprensione di un mondo sociale complesso, spesso sconosciuto e inaccessibile in quanto nuovo e lontano dalle proprie tradizioni culturali soprattutto nei casi di genitori stranieri;
- esigenza di ridurre l'isolamento e l'esclusione di sé e dei propri figli.

Il servizio di assistenza educativa domiciliare uno ad uno, attualmente garantito dai Servizi Sociali territoriali, risponde principalmente ai bisogni di tutela dei minori e di sostegno genitoriale a famiglie con un disagio sociale conclamato. Se da un lato l'analisi dei bisogni emergenti conferma la necessità di mantenere attivo il servizio per il target sopra descritto, al fine di monitorare l'andamento dei progetti e salvaguardare il benessere psico-fisico dei minori, dall'altro si evidenzia l'esigenza di strutturare un modello aggiuntivo di assistenza domiciliare ai minori, integrando la domiciliare educativa operatore-famiglia uno ad uno, con interventi educativi rivolti a piccoli gruppi di minori divisi per fasce di età.

Il progetto sarà flessibile e articolato su diverse opportunità, educative e ricreative, legate anche alle sedi abituali di vita delle persone.

Uno degli effetti strutturali attesi è quello di produrre nella comunità territoriale un cambiamento culturale nell'approccio ai servizi sociali non più da identificare solo con una visione assistenzialistica, ma piuttosto in un'ottica di prevenzione e accompagnamento a fronteggiare il "disagio della normalità", in continuità con quanto previsto dalla legge 328/00.

Ulteriore effetto previsto è quello di elaborare progetti educativi personalizzati (PEP) che abbiano tra i macro obiettivi anche quello di rendere il minore e la sua famiglia competenti e quindi promotori a loro volta di un cambiamento nella comunità di appartenenza, attivando così un circolo virtuoso che produca benessere sociale.

4. Denominazione degli interventi previsti

L'intervento di assistenza domiciliare minori si articola nel modo seguente:

- Laboratorio per piccolo gruppo di minori 3-6 anni - "I colori delle mie emozioni"

- Laboratorio di teatro integrato per piccolo gruppo di minori 6- 12 anni - "Metto in scena le mie emozioni"-
- Servizio di assistenza domiciliare di piccolo gruppo rivolto a minori 12-15 anni - attività ludico espressive e ricreative, sostegno scolastico, gruppi di amicizia, attività sportive, laboratori di musica.
- Servizio di assistenza domiciliare di piccolo gruppo rivolto a minori 16-18 anni - orientamento esperienziale ed obbligo formativo.
- Interventi di sostegno alla genitorialità fragile

5. Contenuti degli interventi

5.1 Interventi

- Laboratorio per piccolo gruppo rivolto a minori 3-6 anni - "I colori delle mie emozioni"

In continuità con le linee guida regionali ed in base ai bisogni espressi dalle famiglie presso gli Uffici della Cittadinanza e presso i Servizi Educativi territoriali, si conferma l'esigenza di strutturare interventi diversificati a sostegno dei **nuclei familiari mono genitoriali** e/o con una scarsa rete di riferimento che possa sostenerli nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (anche durante la ricerca attiva del lavoro o la riqualificazione professionale). Il servizio di assistenza domiciliare sarà avviato per i nuclei che abbiano un progetto socio-educativo attivo da parte del servizio sociale oltre che un PEP per il minore e che si trovino in una condizione di fragilità temporanea in conseguenza ad uno specifico evento critico. Il progetto dovrà avere l'obiettivo di accompagnare gradualmente il minore e la famiglia nella riorganizzazione dei tempi familiari e delle relazioni attraverso un'osservazione iniziale dei bisogni espressi, l'elaborazione di un programma e l'attivazione di reti sociali. A tal fine il Laboratorio si prefigge lo scopo di sostenere i bambini a dare voce e nome alle proprie emozioni per essere capace di comprendere e condividere anche quelle altrui. E' indispensabile aiutare il bambino ad osservare, imparare a conoscere il proprio stato d'animo ed acquisire le capacità di esprimersi con i vari linguaggi. A partire dall'osservazione del proprio sé, si sostiene il bambino a riconoscere, elaborare, esprimere emozioni, cercare di raccontarle, disegnarle, colorarle, esprimerle nel gioco con il corpo e la musica. Condividere le emozioni aiuta a capire che non si è soli e non si è soli nemmeno a provarle e che insieme si possono affrontare.

Il laboratorio sarà gestito da un educatore professionale e da un esperto, dovrà essere sostenuto da una programmazione partecipata dal minore e dai genitori in linea con gli obiettivi stabiliti nel PEP e potrà avere una durata di un anno rinnovabile a due.

- Laboratorio di teatro integrato per piccolo gruppo rivolto a minori 6-12 anni – "Metto in scena le mie emozioni"-

In continuità con le linee guida regionali ed in base ai bisogni espressi dalle famiglie presso gli uffici della Cittadinanza e presso i servizi educativi territoriali, si conferma l'esigenza di strutturare interventi diversificati a sostegno dei **nuclei familiari mono genitoriali** e/o con una scarsa rete di riferimento che possa sostenerli nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (anche durante la ricerca attiva del lavoro o la riqualificazione professionale). Il

laboratorio di Teatro sarà avviato per i nuclei che abbiano un progetto socio-educativo attivo da parte del servizio sociale oltre che un PEP per il minore e che si trovino in una condizione di fragilità temporanea in conseguenza ad uno specifico evento critico.

Il Laboratorio di Teatro si svolge all'inizio a cadenza settimanale per passare nelle fasi finali (prima della realizzazione di uno spettacolo) a due volte la settimana: segue un modello d'incontro, e prevede un ritmo del tempo, dello spazio, della relazione fra i partecipanti fra loro e i conduttori, lo stile empatico dell'ascolto e del dialogo.

L'organizzazione delle prove e l'impiego richiesto nella realizzazione dello spettacolo coinvolgono gli utenti in un lavoro creativo-artistico che attiva competenze e attitudini e stimola la creatività e la fantasia in un contesto che potremmo definire ludico/costruttivo, dove il gioco e la costruzione degli schemi di personalità si fondono in una fitta rete densa di significati ed emozioni.

La peculiarità di questo laboratorio è l'interazione con altri minori disabili, al fine di creare relazioni di reciproco sostegno e rispetto delle diversità.

Il laboratorio dovrà essere gestito da personale esperto e dovrà essere sostenuto da una programmazione partecipata dal genitore e dal minore, in linea con gli obiettivi stabiliti nel PEP.

▪ Servizio di assistenza domiciliare di piccolo gruppo rivolto a minori 12-15 anni - attività ludico- ricreative, sostegno scolastico, attività sportive, laboratori di informatica e musica.

Il progetto si avvia partendo dalla valutazione degli interessi dei singoli, la fase di vita in cui si trovano e la loro compatibilità relazionale per dar vita così ad un piccolo gruppo di giovani appartenenti a nuclei familiari in difficoltà che abbiano un progetto socio educativo attivo da parte del Servizio Sociale. Il progetto dovrà essere articolato su diverse opportunità (educative, formative e ricreative) legate anche alle sedi abituali di vita delle persone. Per la realizzazione del progetto ci si avvarrà di due sedi centrali, dislocate sul territorio della Zona Sociale 12, a cui il piccolo gruppo e le famiglie dei ragazzi potranno fare riferimento per le attività previste e per eventuali ulteriori momenti di incontro.

Attività previste:

- attività di sostegno scolastico;
- attività ludico-ricreative;
- laboratori musicale;
- attività sportive;
- laboratorio di informatica

Il Servizio dovrà essere gestito da un educatore professionale e, laddove necessario, un esperto in materia. Dovrà essere sostenuto da una programmazione partecipata dal genitore e dal minore, in linea con gli obiettivi stabiliti nel PEP.

▪ Servizio di assistenza domiciliare di piccolo gruppo rivolto a minori 16-18 anni- orientamento esperienziale ed obbligo formativo

L'esperienza di assistenza domiciliare rivolta a questa fascia d'età, ha sottolineato l'importanza di calibrare azioni educative specifiche per ragazzi e adolescenti. Le difficoltà legate alla crescita, le esigenze di socializzazione, comunicazione ed omologazione con il gruppo dei pari, oltre che i processi di separazione dalle figure adulte di riferimento messe in atto per raggiungere i diversi livelli di autonomia, producono infatti una serie di criticità e cambiamenti repentini nel ciclo vitale che possono disorientare il minore e la sua famiglia. Uno dei settori in cui l'assistenza domiciliare rivolta a minori adolescenti intende sperimentarsi in modo più accurato, è quella dell'accompagnamento all'assolvimento dell'obbligo formativo. Le famiglie ed i servizi dedicati tendono ad essere più sensibili al fenomeno dell'evasione dell'obbligo scolastico (fino ai 16 anni) per il quale esistono procedure di segnalazione che fanno emergere il dato in modo significativo; in realtà i dati dimostrano che anche il fenomeno dell'abbandono scolastico, al compimento del sedicesimo anno d'età, è in aumento soprattutto per quelle fasce di popolazione più fragili. Il dato è rilevato anche dai servizi sociali territoriali per i quali è abbastanza evidente come tale abbandono sia presente nelle prese in carico di famiglie con minori protagonisti di fenomeni di devianza minorile a volte anche legati al settore penale. Il servizio di assistenza domiciliare rivolto a minori 16-18 anni in carico al servizio sociale, intende dunque lavorare sulle capability del minore e della famiglia intese come le capacità di scegliere e progettare i vari aspetti della propria vita. Il servizio dovrà essere strutturato in base alla definizione di obiettivi e tempi concertati, alla riprogrammazione costante e soprattutto dovrà coinvolgere il minore e la famiglia in un processo continuo di partecipazione che li veda protagonisti del progetto stesso. Intervenire a livello preventivo, significa dunque affiancare al piccolo gruppo di ragazzi un operatore che effettui con loro un orientamento esperienziale che si traduca nell'accompagnamento diretto all'interno dei vari contesti formativi, produttivi, sportivi, socializzanti, educativi, culturali presenti sul territorio di appartenenza.

Il progetto dovrà quindi contenere attività formative spendibili dai ragazzi nel mondo del lavoro, attività sportive e/o di socializzazione, attività di monitoraggio sulle relazioni familiari e sul rischio di fenomeni di devianza ed isolamento sociale.

L'operatore, con il raccordo del Servizio Sociale e in linea con il PEP, elaborerà una scheda iniziale per ogni minore appartenente al gruppo e dovrà produrre relazioni semestrali.

▪ *Interventi di sostegno alla genitorialità fragile*

La trasformazione della domanda di aiuto delle coppie genitoriali che si rivolgono ai Servizi Sociali, richiede agli operatori e ai servizi una nuova lettura e interpretazione dei bisogni familiari emergenti, nonché nuove procedure di intervento meno invasive e attente a rilevare/valorizzare ciò che funziona nei genitori, vedendoli come soggetti attivi e partecipi e non passivi destinatari di risposte tecniche. Per questo motivo il Servizio, rispetto ai tradizionali modelli d'intervento riabilitativo teso a controllare, contenere e sostituire, propende a favore di un intervento volto all'accompagnamento al sostegno discreto, e all'affiancamento di un genitore/una famiglia, soprattutto nel momento da essi stessi

rilevato e vissuto come particolarmente critico, difficile, e faticoso. In questa nuova ottica, i genitori dei minori a rischio diventano i punti da cui partire e con cui creare un "sapere condiviso" per stare bene con se stessi e con i propri figli, aiutandoli a creare e a realizzarsi secondo le proprie affinità, desideri e capacità.

In quest'ottica l'aiuto alla genitorialità fragile si configura come uno specifico setting esplicitamente finalizzato ad avvalorare il genitore nel compito della cura, riportandolo alla progettazione libera del proprio futuro. Ciò consentirà al genitore/nucleo di sentirsi accompagnati/sostenuti, messi nelle condizioni di funzionare al meglio. L'intervento a favore della genitorialità fragile ha come obiettivo quello di ridurre il rischio di separazione dei figli dalle famiglie di origine.

Il progetto si pone gli obiettivi generali di:

- far scoprire a ciascun genitore le proprie qualità, risorse e competenze rafforzando la fiducia in se stessi;
- favorire il confronto e la condivisione di esperienze per affrontare in gruppo le difficoltà insite nel ruolo genitoriale;
- diffondere nuove pratiche educative attraverso lo scambio di esperienze e i suggerimenti fra i membri del gruppo;
- individuare strategie per sdrammatizzare le situazioni e facilitare la comunicazione all'interno della famiglia;
- aiutare le famiglie a sviluppare una propria creatività educativa;
- permettere la creazione di nuove relazioni sociali tra famiglie del territorio;
- rafforzare nei genitori la consapevolezza che ognuno ha il potere di operare su se stesso un cambiamento costruttivo;
- sostenere la gestione del conflitto genitoriale.

Azioni che si intendono mettere in campo:

- gruppo di sostegno per genitori di bambini 3/6 anni;
- gruppo di sostegno per genitori di bambini 6/12 anni ;
- gruppo di sostegno per genitori di adolescenti;
- gruppo di sostegno per genitori separati;
- formazione degli operatori impegnati nel progetto

Ogni gruppo di sostegno alla genitorialità sarà supportato da un educatore professionale, appositamente formato.

5.2 Destinatari

Destinatari del servizio sono i minori dai 3 ai 18 anni e loro famiglie in carico ai Servizi Sociali della Zona sociale n. 12, in situazioni di temporanea fragilità per i quali siano attivi progetti educativi personalizzati.

5.3 Tempi di attivazione del Servizio e di attuazione degli interventi

Si prevedono due fasi:

- *Start up*:

- a) individuazione soggetti gestori attraverso procedure di evidenza pubblica,
- b) progettazione esecutiva

- *Gestione*:

- a) avvio progetto attuativo
- b) svolgimento delle azioni previste,
- c) monitoraggio,
- d) diffusione dei risultati.

Servizio di assistenza domiciliare ai minori	2017				2018				2019				2020			
Start up																
Attività a regime																

5.4 Modalità di gestione

Gli interventi progettuali riguardanti l'attività con i minori e la formazione del personale in materia di sostegno alla genitorialità, verranno affidati tramite procedura di evidenza pubblica previa manifestazione di interesse e presentazione di progetto, ai sensi del Codice degli appalti D. lgs. 50/2016 e delle Linee Guida delle Autorità Nazionale Anticorruzione per l'affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative e del comunicato del 14/09/2016 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il sostegno alla genitorialità fragile sarà invece gestito dal personale interno all'Ufficio della Cittadinanza, adeguatamente formato, fino ad un massimo del 3% del budget di cui al cap 2 della presente scheda.

5.5 Valutazione in itinere (monitoraggio)

A due mesi dall'inizio del progetto dovrà essere programmata per ogni minore una prima verifica dalla quale emergano:

- i fattori che hanno facilitato l'interazione;
- le criticità o i limiti emersi;
- le azioni messi in campo dall'operatore, dagli esperti delle singole discipline e dagli altri membri del gruppo, che hanno agevolato il potenziamento delle capacità relazionali e dell'autonomia;

Contestualmente dovrà essere prodotta una relazione sull'andamento e le dinamiche del gruppo.

5.6 Valutazione finale- ex post (verifica e controllo)

Al termine dell'esperienza dovrà essere predisposta una nuova valutazione del minore, elaborata con il contributo della famiglia dei minori coinvolti, che indichi gli esiti del progetto personalizzato d'intervento indicando facilitatori o barriere di cui tener conto.

Dovranno essere evidenziati inoltre i risultati raggiunti dal piccolo gruppo in termini di capacità di adattamento e autonomia.

Dovrà infine essere redatta una relazione che dovrà evidenziare i risultati raggiunti dal contesto in termini di capacità inclusiva e che indichi le azioni che hanno reso possibile il miglioramento della qualità di vita dei soggetti coinvolti.

5.7 Controllo e criteri di rimodulazione del Servizio

Gli operatori dell'Ufficio della Cittadinanza dovranno effettuare il monitoraggio della qualità e il controllo sulla corretta esecuzione attraverso le proprie strutture interne. Gli interventi saranno monitorati da un gruppo di lavoro interno multi professionale che sarà integrato nelle fasi d'avvio del progetto e di monitoraggio in itinere e finale da referenti e operatori del soggetto gestore. Gli operatori dell'Ufficio della Cittadinanza e il soggetto gestore collaboreranno infatti nel monitoraggio e nella valutazione delle qualità del servizio prestato, verificando l'andamento dei progetti personalizzati d'intervento.

6. Procedure di attivazione della operazione/ intervento

6.1 Procedure

Procedura	Lotti/Azioni	Valore economico
Procedura negoziata, previo avviso pubblico con manifestazione di interesse espressa attraverso il sito istituzionale ai sensi del codice degli appalti D.lgs. 50/2016.	Attività 1 - Laboratorio per piccolo gruppo rivolto a minori 3-6 anni - "I colori delle mie emozioni"	Almeno un minimo del 97% del budget totale
	Attività 2 - Laboratorio di teatro integrato per piccolo gruppo rivolto a minori 6-12 anni – "Metto in scena le mie emozioni"-	
	Attività 3 - Servizio di assistenza domiciliare di piccolo gruppo rivolto a minori 12-15 anni - attività ludico- ricreative, sostegno scolastico, attività sportive, laboratori di informatica e musica.	

	Attività 4 - Servizio di assistenza domiciliare di piccolo gruppo rivolto a minori 16-18 anni-orientamento esperienziale ed obbligo formativo	
Personale direttamente impiegato in attività di inclusione sociale attiva	Attività 5 - Interventi di sostegno alla genitorialità fragile	Per un massimo del 3% del budget totale

Per quanto concerne le caratteristiche e gli elementi essenziali degli atti amministrativi da adottare verrà attuato quanto previsto dal nuovo codice degli appalti.

Il soggetto gestore dovrà sottoscrivere apposito contratto di affidamento del servizio nel quale si dettaglieranno prioritariamente:

- a) le regole essenziali da prevedere nella disciplina dei rapporti per l'erogazione del servizio/intervento: autonomia organizzativa e responsabilità tecnico – gestionale; coerenza con le indicazioni tecnico-operative per lo svolgimento degli interventi forniti dalla Zona Sociale; rispetto di quanto disposto dagli atti comunali e da tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali, ivi compreso ogni onere relativo all'acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi, licenze necessarie per lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, iniziative, anche aperte o esposte al pubblico; provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dei dipendenti e dei volontari impegnati nel servizio, con obbligo di applicare i contratti collettivi di lavoro per i dipendenti ed a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni; assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno a cose e persone che possa causarsi, esonerando espressamente l'A.C. da qualsiasi responsabilità per danni o incendi, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto del servizio convenzionato.
- b) gli standard qualitativi e quantitativi del servizio/intervento: modalità di accesso, orari di servizio e degli interventi; curricula degli operatori e dei responsabili, organizzazione del servizio con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, collaborazione e partecipazione al Coordinamento promosso dall'Ufficio della Cittadinanza Zona Sociale 12; sviluppo della collaborazione con altri soggetti.
- c) Il soggetto gestore dovrà garantire la presenza di personale qualificato per la tipologia di servizi richiesti attenendosi alla specifica legislazione nazionale e regionale
- d) I criteri di rimodulazione del finanziamento in relazione al livello di raggiungimento degli standard: l'Ufficio della Cittadinanza della Zona Sociale 12, effettuerà verifiche, controlli,

ispezioni ed indagini volte a verificare: la rispondenza delle attività programmate, il raggiungimento degli standard. Nel caso vengano rilevate inadempienze, l'Ufficio informerà tempestivamente il soggetto gestore affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni. Qualora il gestore non assuma provvedimenti, L'Ufficio potrà revocare la gestione del servizio, erogare sanzioni, rimodulare il finanziamento in relazione al livello di raggiungimento degli standard previsti.

- e) le modalità dei flussi informativi tra regione e Comune capofila della Zona sociale: il Comune Capofila della Zona sociale n. 12, per il rilascio del parere di conformità rispetto a quanto definito nella presente scheda, invia preventivamente alla Regione le procedure di attuazione individuate. Per il controllo in itinere dello stato di avanzamento e della conformità delle attività, rispetto alle regole definite, la Regione e il Comune capofila comunicheranno attraverso: schede di rilevazione dedicate, riunioni di coordinamento, inserimento dei dati e dello stato di avanzamento dei singoli interventi nel SISO.

Le Voci di spesa ammissibile, come definite dalla normativa e dalle disposizioni regionali, sono:

- Fruizione da parte di destinatari finali di servizi nell'ambito dell'inclusione sociale attiva (Voce 2.D2 del manuale generale delle operazioni GE.O).
- Personale per il monitoraggio e la rendicontazione del progetto (Voce 4. A1 del manuale generale delle operazioni GE.O).

Eventuali variazioni delle voci spesa e/ o dell'ammontare imputabile alle voci di spesa dovranno essere preventivamente comunicate dal Comune capofila e devono essere validate dalla Regione.

7. Trasferimento delle risorse

Il trasferimento delle risorse dalla Regione Umbria al comune capofila della Zona Sociale n. 12 avverrà come previsto all'art. 5 dell'Accordo di cui il presente documento è parte integrante. Il trasferimento ai soggetti gestori avverrà, nel rispetto della tempistica anzidetta, utilizzando la documentazione tecnica ed economica richiesta e appositamente predisposta tenendo conto della normativa e disposizioni regionale.

8. Integrazione degli interventi e principio dell'addizionalità

Gli interventi di cui alla presente scheda rispondono ai criteri dell'addizionalità e dell'effetto strutturale di cambiamento nel sistema.

Secondo il principio dell'addizionalità, l'uso del FSE nel contesto del programma non si sostituisce alle spese pubbliche ordinarie nel settore delle politiche sociali.

Di contro, le risorse messe in campo rappresentano finanziamenti aggiuntivi rispetto alla spesa pubblica ordinaria nel medesimo settore e da ciò si auspica la produzione di un effetto strutturale che si sostanzia nella modifica dell'offerta del servizio.

Al fine di massimizzare l'effetto strutturale del cambiamento, e considerando il fatto che il FSE finanzia interventi nell'ambito delle politiche sociali, la cui attuazione è propria del livello locale di governo, molta attenzione viene posta agli aspetti seguenti:

- Raccordo tra questi e gli interventi "ordinari" di politica sociale;
- tempistica di attuazione

9. Innovazione strutturale del sistema

Le azioni progettuali presentate sono volte a produrre un'innovazione strutturale all'interno del sistema integrato dei servizi sociali, con particolare riferimento all'area minori e famiglie. La lettura dei bisogni espressi e la necessità di strutturare azioni preventive richiede infatti azioni aggiuntive ed innovative che integrino il servizio di assistenza educativa domiciliare per minori rispetto al modello classico fino ad oggi sperimentato. Gli interventi rispondono infatti in modo mirato ai bisogni emergenti di minori e famiglie vulnerabili per i quali è necessario un supporto temporaneo e specifico volto a fornire strumenti che agiscano sull'empowerment del minore, della famiglia e al tempo stesso della comunità territoriale, allontanandosi da un tipo di sostegno compensativo rispetto a carenze educative o di cura della famiglia.

Al soggetto gestore si richiede infatti di mettere a disposizione personale diversificato per professioni e competenze in modo da garantire:

- Un approccio sistemico relazionale con il quale lavorare sia col minore che con la famiglia in modo specifico rispetto alle fasce d'età e agli obiettivi del PEP
- Un approccio professionale rivolto all'attività di orientamento esperienziale per gli adolescenti
- Competenze nell'uso consapevole ed educativo dei nuovi linguaggi e social network.

La definizione dei tempi minimi e massimi della durata del Servizio, descritta già all'interno delle specifiche azioni proposte, costituisce un'ulteriore innovazione rispetto all'approccio che i vari soggetti mettono in atto fin dalla prima attivazione del servizio di assistenza educativa domiciliare; il prolungarsi dell'intervento, come spesso sperimentato, rischia infatti di ostacolare il raggiungimento di livelli di autonomia ed autoefficacia del minore e di favorire un atteggiamento di delega da parte degli adulti di riferimento.

10. Integrazione interna tra risorse

L'intervento di cui alla presente scheda rispondono ai criteri dell'addizionalità e dell'effetto strutturale di cambiamento nel sistema. Secondo il principio dell'addizionalità, l'uso del FSE non si sostituisce alle spese pubbliche ordinarie nel settore delle politiche sociali. Di contro, le risorse messe in campo rappresentano finanziamenti aggiuntivi rispetto alla spesa pubblica ordinaria nel medesimo settore e da ciò si auspica la produzione di un effetto strutturale che si sostanzia nell'implementazione dell'offerta dei servizi.

Sezione 2c): Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità
(di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP)

1. Area minori - intervento: **MINORI CON DISABILITA' ASSISTENZA DOMICILIARE INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA'**
2. Risorse complessive dell'intervento: target finanziario e target fisico (indicatori)

MINORI CON DISABILITA' assistenza domiciliare assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità		
Zona sociale n. 12 Comune capofila Orvieto	Target di spesa al 30/04/2018*	Target di spesa al 30/04/2023**
	€ 45.280,94	€ 158.483,30

(*) pari al 28,57% dello stanziamento totale

(**) detta dotazione finanziaria include la quota relativa alla "Riserva di efficacia dell'attuazione" di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

MINORI CON DISABILITA' assistenza domiciliare assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità		
Zona sociale n. 12 Comune capofila Orvieto	Target fisico al 30/04/2018	Target fisico al 30/04/2023
	-	7

Destinatari finali	Unità di misura	Stato attuale	Valore finale	Metodologia impiegata per la rilevazione
Minori con disabilità (da 6 a 18 anni) e le loro famiglie, residenti nel territorio della ZS	Numero destinatari	Servizio non attivo per le attività indicate al cap. 5	100%	Minori con disabilità in carico alla Neuropsichiatria Infantile di Orvieto e alla Zona Sociale n.12

3. Contesto di riferimento, finalità, effetti strutturali

3.1 Contesto di riferimento

Secondo i dati INPS, nel 2013 in Umbria le persone con un'invalidità civile pari al 100% erano 8.970 su un totale di circa 58 mila invalidi, con una preponderanza di ultra sessantacinquenni (5.893), mentre i minori riconosciuti invalidi erano 648. I nuovi casi fra le persone adulte (19-65 anni) sono risultati 2.429. Le persone anziane hanno tutte l'indennità di accompagnamento, la stessa situazione si ritrova in meno di 900 casi fra gli adulti (37% circa) e in 150 ragazzi (23% circa). In termini percentuali quasi il 66% delle persone disabili sono anziani sopra i 65 anni e meno del 23% è costituito da adulti; solo il 7 % circa è invece composto da minori.

Percentuale dei comuni della regione che offrono il servizio di assistenza domiciliare per area di utenza, tipologia di assistenza e anno¹

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Disabili										
assistenza domiciliare socio-assistenziale	87	82,6	73,9	78,3	72,8	75	83,7	79,3	78,3	82,6
assistenza domiciliare Integrata con servizi sanitari (ADI)	30,4	26,1	42,4	25	31,5	37	45,7	56,5	57,6	55,4
voucher, assegno di cura e buono socio-sanitario	16,3	14,1	14,1	1,1	1,1	1,1	4,3	1,1	14,1	13

Dalla normativa nazionale e regionale è possibile rilevare come l'assistenza domiciliare per le persone con disabilità sia un intervento che debba essere realizzato anche dai Comuni in adempimento delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali assegnate proprio ai Comuni. A questo riguardo si riassumono di seguito i riferimenti normativi più significativi.

- Legge 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R 3 Maggio 2001 Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 - 2003
- Legge 104/92: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Legge 162/98: "Modifiche della Legge 5 febbraio 1992, n° 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" e conseguente DGR n. 305 del 22 febbraio 2006.
- Accordo Stato-Regioni del 22 Novembre 2001 in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA).
- Legge Regionale 11/2015 Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali ss.mm.ii
- DCR 156 del 07/03/2017 "Nuovo Piano Sociale Regionale".

L'intervento prevede la realizzazione di azioni promosse dalla Zona Sociale n.12 con l'obiettivo di diffondere una "cultura della diversità" attraverso la realizzazione di processi e pratiche

¹ Dati ISTAT

d'integrazione sociale a favore delle persone con disabilità e della Comunità tutta. Destinatari del progetto sono quindi i minori disabili e le loro famiglie.

La Regione Umbria attraverso gli atti di programmazione, quali il Piano Sociale ed il Piano Sanitario, che prefigurano una rete unica di servizi territoriali, si misura con la complessità delle problematiche che incontrano le persone con disabilità e le loro famiglie, mettendo al centro l'obiettivo di promuovere le autonomie possibili e l'inclusione sociale, superando impostazioni eccessivamente settoriali e ricercando una lettura, sia dei bisogni che delle risposte, in grado di cogliere l'unitarietà della persona per realizzare una progettualità coordinata ed integrata tra livelli ed ambiti d'intervento.

Da qui discendono alcune tipologie d'intervento/servizio presenti nella Regione che, in ogni ambito territoriale, si realizzano sulla base di caratteristiche proprie e specifiche del territorio stesso, quali ad esempio: servizi residenziali e semiresidenziali; centri diurni; centri socio-riabilitativi; assistenza educativa scolastica; servizi domiciliari psico-pedagogici e socio-assistenziali.

Tali interventi perseguono l'obiettivo di sostegno alla persona con disabilità e alle famiglie, aiutandole nelle responsabilità di cura nei confronti dei loro componenti più fragili ed evitando, ogni volta che sia possibile, il ricorso a soluzioni istituzionalizzanti.

Da un "approccio globale" sulla persona, prescelto dalle politiche programmatiche nel favorire interventi rivolti alle persone con disabilità, oltre alla realizzazione di servizi di cura e presa in carico della persona con disabilità, scaturiscono anche altre due conseguenze significative: una forte attivazione dei territori, quali contesti di relazione dove si possono costruire percorsi reali di autonomia ed inclusione, ed una progettualità, che metta a valore tutte le risorse della comunità e faccia lavorare insieme soggetti diversi, attraverso pratiche di condivisione e co-progettazione.

Un approccio che persegue e sostiene quindi percorsi innovativi d'intervento il cui fine non è solo la cura e presa in carico, ma anche il favorire autonomie possibili e l'inclusione sociale realizzabili attraverso pratiche d'integrazione.

L'intervento intende riconoscere, valorizzare e sostenere gli obiettivi delle linee programmatiche regionali proponendo interventi, che considerano la "persona" nella sua totalità, i destinatari sono i minori con disabilità e le loro famiglie. Ciò significa essenzialmente affermare il diritto della persona con disabilità di vivere appieno l'"essere cittadino" di una comunità che gli riconosca potenzialità e risorse. In particolare, questo significa prendere le distanze da una logica prettamente assistenzialistica, proponendo interventi e pratiche culturali, sportive, teatrali, musicali in contesti altri da quelli terapeutici.

Gli interventi e le pratiche culturali, sportive, teatrali e musicali si realizzeranno, quindi, in "luoghi e spazi cittadini" adibiti per esse come teatro, scuola di musica, spazi sportivi ecc, piuttosto che in contesti finalizzati alla cura e presa in carico della persona disabile.

Favorire integrazione sociale diventa così promuovere un rapporto di reciprocità tra la persona, il tessuto sociale ed i contesti di vita reale, riconoscendo i benefici che tutti i cittadini possono ottenere dalla comunanza, mescolanza e dialogo nel proporre "un fare" in cui le altrui differenze diventano risorse e ricchezze.

3.2 L'effetto strutturale

Nel tentativo di integrare le azioni che perseguono l'obiettivo di sostegno alla persona con disabilità e alle famiglie, già strutturati nel territorio, l'intervento vuole sensibilizzare gli enti pubblici e quanti vi operano all'interno nonché la collettività intera sul tema della promozione di una cultura della diversità e offrire un esempio per tutti di nuove pratiche finalizzate all'integrazione sociale e culturale.

L'obiettivo verrà perseguito mettendo in campo una serie di attività culturali e sportive rivolte ai minori disabili del nostro territorio in una logica di sostegno, scambio e interazione. Superare le barriere della separazione dei disabili utilizzando lo sport e la cultura.

Il coinvolgimento diretto dei soggetti, che appartengono alla rete, sia nel ruolo di protagonisti sia in qualità di destinatari delle azioni generano un risultato nuovo e positivo che impatta sul territorio della Zona sociale in termini di efficacia e di efficienza.

4. Denominazione dell'intervento previsto

L'intervento è denominato Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale servizi di prossimità; esso prevede attività sportiva e laboratori.

5. Contenuti dell'intervento

5.1 Ambiti di intervento

- Cittadinanza
- Cultura
- Disabilità
- Disagio sociale

5.1.1 Obiettivi

Generali :

- sensibilizzare gli enti pubblici, organizzazioni regionali e la collettività intera sul tema delle disabilità offrendo un esempio per tutti di pratiche finalizzate all'integrazione sociale e culturale;
- promuovere la cultura di attività sportive, teatrali e musicali in contesti e luoghi di cittadinanza;
- promuovere l'integrazione sviluppando il sentimento della non-paura del diverso;
- far crescere una cultura delle attività sportive, teatrali, e musicali particolarmente attenta agli aspetti di socialità, benessere ed autonomia per "tutti";
- promuovere il modello delle Polisportive Sociali e della Special Olympics al fine di trasferirlo ad altri contesti e ad altre realtà territoriali;
- promuovere il modello di Teatro Integrato e di gruppi musicali integrati;
- rendere le esperienze proposte nel progetto ripetibili e trasferibili anche in altri contesti;
- dare continuità al progetto negli anni;

Specifici per i minori con disabilità:

- sostenere il diritto della persona con disabilità di vivere l'“essere cittadino” di una comunità che gli riconosca potenzialità e risorse;
- contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
- consentire alle persone con disabilità di essere protagonisti e partecipi di pratiche sportive, teatrali e musicali;
- consentire alle persone con disabilità di sentirsi parte integrante di un territorio e di una comunità;
- specifici per le famiglie dei minori con disabilità coinvolti;
- sostenere l'inserimento della famiglia dei giovani con disabilità all'interno di contesti sociali e ricreativi del territorio;
- sostenere la formazione del gruppo delle famiglie dei minori con disabilità che partecipano al progetto.

5.1.2 Attività previste e modalità di attuazione dell'intervento

L'intervento, nei diversi ambiti culturali, sociali e sportivi si struttura in fasi ed azioni specifiche.

In una prima fase si svolgeranno incontri tra i soggetti partner di coordinamento dell'intervento.

Il coordinamento è un elemento trasversale a tutte le azioni previste e promosse con l'intervento in questione il quale si articola su due livelli. Un primo livello d'incontri tra i rappresentanti ed esperti delle singole attività proposte, finalizzati ad organizzare e monitorare i tempi e le risorse delle singole attività.

Un secondo livello di incontri tra i rappresentanti delle organizzazioni partner e gli operatori che appartengono alle organizzazioni della rete territoriale e regionale finalizzati alla condivisione di punti di vista, situazioni, possibilità, capacità e risorse per la realizzazione e diffusione nei rispettivi contesti ed ambiti d'intervento delle pratiche d'integrazione sociale promosse dall'intervento.

Le attività si fondano nella pratica dello sport ed in particolare quelle di pallavolo, atletica e nuoto. Gli allenamenti diventano quindi un appuntamento che permette ai ragazzi di mantenere i rapporti con la pratica sportiva e con il gruppo, inserendo i ragazzi con disabilità all'interno di contesti di socializzazione allargata.

Inoltre si realizza la partecipazione ad un laboratorio musicale per favorire un'esperienza musicale, praticata sia nell'ascolto che nel fare musica. Il laboratorio si struttura come percorso sperimentale di applicazione di tecniche musicali, rivolto ad un gruppo di minori con disabilità all'interno di contesti di socializzazione allargata.

Infine, viene organizzato un “Laboratorio di Teatro” che si svolge all'inizio a cadenza settimanale per passare nelle fasi finali (prima della realizzazione di uno spettacolo) a due volte la settimana: segue un modello d'incontro, e prevede un ritmo del tempo, dello spazio, della relazione fra i partecipanti fra loro e i conduttori, lo stile empatico dell'ascolto e del dialogo.

L'organizzazione delle prove e l'impiego richiesto nella realizzazione dello spettacolo coinvolgono gli utenti in un lavoro creativo-artistico che attiva competenze e attitudini e stimola la creatività e la fantasia in un contesto che potremmo definire ludico/costruttivo, dove il gioco e la costruzione degli schemi di personalità si fondono in una fitta rete densa di significati ed emozioni.

A tre mesi dall'inizio dell'attività sarà programmata per ogni minore una prima verifica dalla quale emergano:

- i fattori che hanno facilitato l'interazione;
- le criticità o i limiti emersi;
- le azioni messi in campo dall'operatore, dagli esperti delle singole discipline e dagli altri membri del gruppo, che hanno agevolato il potenziamento delle capacità relazionali e dell'autonomia;

Contestualmente sarà prodotta una relazione sull'andamento e le dinamiche del gruppo.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi che l'intervento si propone, al termine dell'esperienza si prevede anche una nuova valutazione del minore, elaborata con il contributo della famiglia dei minori coinvolti, che indichi gli esiti dell'intervento indicando facilitatori o barriere di cui tener conto.

Saranno evidenziati inoltre i risultati raggiunti dal piccolo gruppo in termini di capacità di adattamento e autonomia.

Infine sarà redatta una relazione che dovrà evidenziare i risultati raggiunti dal contesto in termini di capacità inclusiva e che indichi le azioni che hanno reso possibile il miglioramento della qualità di vita dei soggetti coinvolti.

5.2 Destinatari

Minori dai 6 ai 17 anni, con disabilità e le relative famiglie coinvolte in carico alla Neuropsichiatria Infantile di Orvieto e alla Zona Sociale n.12

5.3 Tempi di attivazione del Servizio e di attuazione degli interventi:

Si prevedono due fasi:

- Start up: a) individuazione soggetti gestori attraverso procedure di evidenza pubblica
b) progettazione esecutiva.
- Gestione: a) avvio progetto attuativo, b) svolgimento delle operazioni previste, c) monitoraggio, d) diffusione dei risultati

Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità	2017	2018	2019	2020
Start up				
Attività a regime				

6. Procedura di attivazione dell'intervento:

Procedura	Lotti/Azioni	Valore economico
-----------	--------------	------------------

Procedura negoziata, previo avviso pubblico con manifestazione di interesse espressa attraverso il sito istituzionale ai sensi del codice degli appalti D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.	Intervento per i minori con disabilità comprensivo delle azioni e delle attività di cui al cap 5 della presente scheda.	100% del budget totale
--	---	------------------------

L'affidamento di cui sopra avverrà tramite procedura di evidenza pubblica previa manifestazione di interesse e presentazione di progetto, ai sensi del Codice degli appalti D. lgs. 50/2016ss.mm.ii. e delle Linee Guida delle Autorità Nazionale Anticorruzione per l'affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative e del comunicato del 14/09/2016 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il soggetto gestore dovrà sottoscrivere apposito contratto di affidamento al servizio del quale si detaglieranno prioritariamente:

- a) Le regole essenziali da prevedere nella disciplina dei rapporti per l'erogazione del servizio intervento: autonomia organizzativa e responsabilità tecnico-gestionale; coerenza con le indicazioni tecnico-operative per lo svolgimento degli interventi fornite dalla ZS.; rispetto per quanto disposto dagli atti comunali e da tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali, ivi compreso ogni onere relativo all'acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi, licenze necessarie per lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, iniziative, anche aperte o esposte al pubblico; provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dipendenti e dei volontari impegnati nel servizio, con obbligo di applicare i contratti collettivi di lavoro per i dipendenti ad a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti l'assicurazione sociali e la prevenzione degli infortuni; assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno a cose e persone che possa causarsi, esonerando espressamente la ZS da qualsiasi responsabilità per danni o incendi, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto del servizio convenzionato.
- b) gli standard qualitativi e quantitativi del servizio/intervento: modalità di accesso, orari di servizio; organizzazione del servizio con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, collaborazione e partecipazione al Coordinamento promosso dal comune capofila di ZS; sviluppo della collaborazione con altri soggetti; produzione e diffusione di materiale informativo; i progetti personalizzati di intervento fondati sul progetto di vita del minore e della sua famiglia in un approccio bio-psico-sociale; curricula degli operatori e dei responsabili.
- c) Monitoraggio: il Comune capofila della ZS effettuerà attività di monitoraggio qualitativo, finanziario, procedurale del progetto volto a verificare:
 - la rispondenza delle attività programmate alla progettazione esecutiva;
 - il raggiungimento dei target fisici, qualitativi, finanziari, del progetto.
- d) I criteri di rimodulazione del finanziamento: nel caso fossero rilevate inadempienze, il comune capofila di ZS informerà tempestivamente il soggetto gestore affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni. Qualora il gestore non assuma

provvedimenti, il comune capofila di ZS potrà revocare la gestione del servizio, erogare sanzioni, rimodulare il finanziamento in relazione al livello di raggiungimento degli standard previsti.

- e) le modalità dei flussi informativi tra Regione e Comune capofila della Zona sociale: il Comune capofila della Zona sociale n. 12, per il rilascio del parere di conformità rispetto a quanto definito nella presente scheda, invia preventivamente alla Regione le procedure di attuazione individuate. Per il controllo in itinere dello stato di avanzamento e della conformità delle attività, rispetto alle regole definite, la Regione e il Comune capofila comunicheranno attraverso: schede di rilevazione dedicate, riunioni di coordinamento, inserimento dei dati e dello stato di avanzamento dei singoli interventi nel SISO.

Le Voci di spesa ammissibile, come definite dalla normativa e dalle disposizioni regionali, sono:

- fruizione da parte di destinatari finali di servizi nell'ambito dell'inclusione sociale attiva (Voce 2.D2 del Manuale generale delle operazioni GE.O).

Eventuali variazioni delle voci di spesa e/o dell'ammontare imputabile alle voci di spesa dovranno essere preventivamente comunicate dal comune capofila della ZS n. 12 e accolte dalla Regione.

7. Trasferimento delle risorse

Il trasferimento delle risorse dalla Regione Umbria al Comune capofila di ZS avverrà come previsto all'art. 5 dell'Accordo di cui il presente documento è parte integrante.

Il trasferimento ai soggetti gestori avverrà, previa erogazione delle risorse assegnate alla ZS da parte della Regione Umbria, a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica prevista ed utilizzando la documentazione tecnica ed economica richiesta e appositamente predisposta tenendo conto della normativa e delle disposizioni regionali.

8. Integrazione degli interventi

Gli interventi di cui alla presente scheda rispondono ai criteri dell'addizionalità e dell'effetto strutturale di cambiamento nel sistema.

Secondo il principio dell'addizionalità, l'uso del FSE nel contesto del programma non si sostituisce alle spese pubbliche ordinarie nel settore delle politiche sociali.

Di contro, le risorse messe in campo rappresentano finanziamenti aggiuntivi rispetto alla spesa pubblica ordinaria nel medesimo settore e da ciò si auspica la produzione di un effetto strutturale che si sostanzia nella modifica dell'offerta del servizio.

Al fine di massimizzare l'effetto strutturale del cambiamento, e considerando il fatto che il FSE finanzia interventi nell'ambito delle politiche sociali, la cui attuazione è propria del livello locale di governo, molta attenzione viene posta agli aspetti seguenti:

- raccordo tra questi e gli interventi "ordinari" di politica sociale;
- tempistica di attuazione.

9. Innovazione strutturale del sistema

Il progetto si realizza con azioni rivolte allo sviluppo ed all'innovazione strutturale del sistema dei servizi sociali, anche con riferimento alla risposta ai fabbisogni propri della ZS in quanto lo stesso risponde contemporaneamente ai bisogni degli utenti di socializzazione, di educazione all'autonomia e alla relazione muovendo da un modello fondato con e intorno alla persona disabile (co-produttività tra persone, famiglie, organizzazioni di sostegno, comuni, istituzioni) con approccio quindi assolutamente innovativo che incide contemporaneamente sull'empowerment della rete dei servizi (sociali, sanitari, istruzione e formazione, lavoro), della persona e della comunità.

Attraverso questa forma innovativa di intervento e servizio, si vuol procedere, inoltre, anche ad una necessaria integrazione dell'assistenza scolastica, partendo dai bisogni relativi all'extra scuola, con l'intento di realizzare modalità operative che conducano a momenti di aggregazione e a percorsi integrati per minori con disabilità che favoriscano una realistica e migliore autonomia personale, inclusione sociale e lavorativa.

10. Integrazione interna

Il Regolamento UE 103/2013 reca disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimenti europei (SIE) nella logica sinergico, congiunto, coordinato e complementare dei fondi al fine di massimizzare il valore aggiunto europeo e l'uso efficace ed efficiente delle risorse comunitarie. Tale intervento ottempera a tale approccio connettendosi agli obiettivi degli assi Occupazione ed Istruzione e Formazione. Il FSE inoltre contribuisce alla strategia dell'unione, delineata nel quadro strategico comune (QSC) avendo come finalità maggior, una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. L'azione presentata ha appunto le stesse finalità con la peculiarità di voler promuovere l'inclusione delle persone con disabilità partendo proprio dalle grandi potenzialità inesprese che tutti possiedono e dall'insita e spesso inespressa capacità inclusiva della comunità.

